SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998.

98A3865

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 138.

Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e della rendita catastale, ottenuta con stima diretta, delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, nonché le variazioni delle unità di misura di consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria;

Visti gli articoli 34, comma 2, e 35 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento di tutte le unità immobiliari e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visti l'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1989, n. 427, e l'articolo 9, comma 11, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che innovano in parte i criteri per la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane, previsti dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visti gli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto l'articolo 2, comma 1-*octies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto l'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 557 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 250 del 1995, che prevede l'assunzione del metro quadrato come parametro unitario di consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Visto il parere della conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali reso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

CAPO I

Art. 1.

Revisione delle zone censuarie

1. La zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di territorio provinciale, che può comprendere un solo comune o una porzione del medesimo, ovvero gruppi di comuni, caratterizzati da similari caratteristiche ambientali e socio-economiche.

2. L'ambito territoriale del comune ovvero della zona censuaria, qualora costituisca porzione dello stesso, è ulteriormente articolato in microzone, con le modalità di cui all'articolo 2.

3. Gli uffici provinciali del dipartimento del territorio, sentite le amministrazioni provinciali, provvedono alla revisione delle zone censuarie esistenti, in coerenza con le indicazioni fornite dai comuni in merito alle microzone.

Art. 2.

Articolazione del territorio comunale in microzone

1. La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individua ambiti territoriali di

mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l'incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari.

2. I comuni provvedono a delimitare nell'ambito del proprio territorio, le microzone, in base ai criteri definiti nel presente articolo e nelle norme tecniche allegate al presente regolamento, con la lettera *A*.

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del consiglio comunale sono adottate, sentito il competente ufficio provinciale del dipartimento del territorio, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Una copia degli atti deliberativi, con i relativi allegati grafici e descrittivi, viene trasmessa al suddetto ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di deliberazione.

4. Qualora il comune non abbia adottato le deliberazioni di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, provvede il competente ufficio del dipartimento del territorio, entro i successivi centoventi giorni. Nello stesso termine la relativa determinazione è trasmessa al comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Qualora siano intervenute significative variazioni nel tessuto edilizio-urbanistico, ovvero nella dotazione di servizi ed infrastrutture, i comuni, sentiti i competenti uffici del dipartimento del territorio ovvero su richiesta dei suddetti uffici, possono procedere ad una nuova delimitazione delle microzone, con deliberazione del consiglio comunale, da comunicare al competente ufficio provinciale del dipartimento del territorio nei termini e con le modalità di cui al comma 3. La deliberazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Nei confronti delle deliberazioni e le determinazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 il comune o l'ufficio provinciale del dipartimento del territorio, entro trenta giorni dalla ricezione dei relativi atti, possono formulare osservazioni alla commissione censuaria provinciale, deducendo la violazione dei criteri definiti nel presente articolo e nelle norme tecniche di cui all'allegato *A*. Entro i successivi sessanta giorni la commissione definisce in via definitiva l'articolazione in microzone.

CAPO II

Art. 3.

Determinazione dell'unità di consistenza

1. L'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all'allegato *B*, è il metro quadrato di superficie catastale. I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato *C* al presente regolamento.

2. Le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, di cui al comma 1, sono determinate con riferimento alla suddetta unità di superficie.

Art. 4.

Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione

1. Per ciascuna zona censuaria i competenti uffici del dipartimento del territorio compilano un quadro di qualificazione e classificazione, nel quale sono indicate, con riferimento al quadro generale di cui all'allegato *B*, tutte le categorie riscontrate nella zona censuaria stessa ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è suddivisa. Per la definizione delle classi gli uffici si avvalgono dei dati rilevati dall'osservatorio dei valori immobiliari del dipartimento del territorio, istituito con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, delle informazioni contenute nelle schede previste dalle norme tecniche di cui all'articolo 2, comma 2, nonché dei risultati delle indagini di mercato svolte in sede locale.

2. I quadri di qualificazione e classificazione di cui al comma 1 possono essere oggetto di revisione da parte degli uffici del dipartimento del territorio in conseguenza di intervenute variazioni socio-economiche, ambientali ed urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria.

3. I quadri di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti all'approvazione della commissione censuaria provinciale competente per territorio.

Art. 5.

Revisione delle tariffe d'estimo

1. Al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità immobiliari urbane, al netto delle spese e perdite eventuali, si procede alla revisione delle tariffe d'estimo attualmente vigenti, facendo riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare, con esclusione dei regimi locativi disciplinati per legge. Non sono da assumere, come termini di riferimento, valori e redditi occasionali ovvero singolari.

2. La revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria consiste nella determinazione, per ogni zona censuaria, categoria e classe, della rendita catastale per unità di superficie, di cui all'articolo 3, da effettuarsi sulla base:

a) dei canoni annui ordinariamente ritraibili, con riferimento ai dati di mercato delle locazioni. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 26 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

b) dei valori di mercato degli immobili, determinandone la redditività attraverso l'applicazione di saggi di rendimento ordinariamente rilevabili nel mercato edilizio locale per unità immobiliari analoghe, e con l'osservanza degli articoli da 27 a 29 del regolamento richiamato nella lettera *a)*.

3. Le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate come media dei valori reddituali unitari individuati con i criteri stabiliti nel presente articolo e con riferimento all'epoca censuaria 1996-1997.

Art. 6.

Intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo

1. Gli uffici periferici del dipartimento del territorio, entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, indicono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, conferenze di servizi a livello di singola zona censuaria, alle quali sono invitati i comuni compresi nella zona medesima.

2. La determinazione delle tariffe d'estimo, nel caso di dissenso espresso del comune, è effettuata dalla competente commissione censuaria provinciale.

3. Entro quindici giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 1, i quadri di qualificazione e classificazione ed i prospetti delle tariffe d'estimo di ciascuna zona censuaria, sono trasmessi per la loro approvazione alle commissioni censuarie, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni; in tale sede la commissione provvede altresì alla definizione delle tariffe d'estimo che, ai sensi del comma 2, abbiano formato oggetto di dissenso da parte dei comuni.

Art. 7.

Revisione delle rendite urbane delle unità immobiliari a destinazione speciale

1. Per le unità immobiliari urbane a destinazione speciale, di cui al quadro generale di qualificazione allegato al presente regolamento con la lettera *B*, la revisione delle rendite catastali si effettua attraverso la definizione, per ogni singola unità, del reddito ordinario ritraibile, al netto delle spese e delle perdite eventuali ed al lordo di imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie, con riferimento all'epoca censuaria 1996-1997.

2. Il procedimento di revisione delle rendite catastali è disciplinato dagli articoli 8, 27, 28, 29, 30 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

CAPO III

Art. 8.

Revisione dei criteri di classamento

1. Il classamento consiste nell'attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria la categoria e la classe di competenza e a quelle a destinazione speciale la sola categoria, con riferimento ai quadri di qualificazione e classificazione di cui all'articolo 4.

2. La categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.

3. La classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l'unità stessa è ubicata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende. Per qualità urbana si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi; per qualità ambientale si intende il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorché determinati dall'attività umana.

4. Il dipartimento del territorio provvede alla definizione di procedure informatiche valutative, su base parametrica, per il classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e per l'aggiornamento dinamico dello stesso, con modalità automatizzate e sulla base di criteri spaziali e temporali che tengano conto con continuità delle variazioni territoriali e di mercato.

5. Nelle procedure valutative di cui al comma 4, la qualità urbana ed ambientale e le caratteristiche edilizie sono espresse attraverso il fattore posizionale ed il fattore edilizio.

6. Il fattore posizionale è il parametro rappresentativo dei caratteri della microzona, descritti nell'articolo 2, nonché dello stato e della qualità dei luoghi circostanti il fabbricato con particolare riferimento a quelli aventi destinazione pubblica e sempreché siano permanenti e significativi ai fini del classamento.

7. Il fattore edilizio è il parametro rappresentativo dei seguenti caratteri distintivi del fabbricato e dell'unità immobiliare:

a) dimensione e tipologia;

b) destinazione funzionale;

c) epoca di costruzione;

d) struttura e dotazione impiantistica;

e) qualità e stato edilizio;

f) pertinenze comuni ed esclusive;

g) livello di piano.

8. I fattori posizionale ed edilizio, espressi in appropriate scale di misura, concorrono alla identificazione del parametro globale d'apprezzamento del livello reddituale per metro quadrato della superficie catastale dell'unità immobiliare.

Art. 9.

Revisione del classamento

1. Per ciascuna zona censuaria, i competenti uffici del dipartimento del territorio procedono alla revisione del classamento, sulla base:

a) dell'articolazione del territorio comunale in microzone, definita ai sensi dell'articolo 2;

b) dei quadri di qualificazione e classificazione, definiti ai sensi dell'articolo 4;

c) dei criteri e dei fattori indicati nell'articolo 8, utilizzando le informazioni descrittive e censuarie presenti nella banca dati del catasto edilizio urbano e quelle rappresentate nelle schede descrittive delle microzone predisposte dai comuni, nonché le risultanze delle indagini immobiliari svolte in sede locale.

2. Ai fini della concreta attribuzione del classamento gli uffici:

a) identificano, con una apposita scala di misura, il livello delle qualità urbane ed ambientali di ciascuna microzona;

b) definiscono per ciascuna categoria a destinazione ordinaria, le classi pertinenti a ciascuna microzona, desumendole tra quelle presenti nel quadro di classificazione della corrispondente zona censuaria, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, lettera *c)*;

c) attribuiscono a ciascuna unità immobiliare la categoria, sulla base della definizione di cui all'articolo 8, comma 2, e la classe, in coerenza con quelle individuate per la specifica microzona alla lettera *b)*, e tenuto conto dei caratteri edilizi e dell'intorno, emergenti dagli atti descrittivi e censuari dell'attuale classamento. Le risultanze sono oggetto di perequazione in base ai valori e redditi immobiliari espressi dal mercato locale.

3. Nel corso delle operazioni revisionali l'amministrazione comunale viene sentita ai fini della perequazione del classamento tra le diverse microzone in cui risulta articolato il territorio.

4. I prospetti di classamento sono oggetto di pubblicizzazione per centottanta giorni presso i comuni e, per quelli relativi ai comuni capoluoghi di provincia, anche presso le sedi degli uffici del dipartimento del territorio, durante i quali i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni mediante fogli informativi conformi ai moduli predisposti dall'amministrazione. Le osservazioni concernono i caratteri descritti nell'articolo 8, commi 6 e 7.

5. Per la successiva pubblicazione ufficiale degli atti soggetti alla revisione del classamento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, così come convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, nonché quelle previste dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, recante l'approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, e dal paragrafo 29-*bis* dell'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1989.

6. Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'amministrazione di verificare le caratteristiche delle singole unità immobiliari, oggetto della revisione, con procedure anche automatizzate, ovvero di recepire le modificazioni intervenute nelle condizioni socio-economiche ed urbanistiche dei perimetri territoriali di cui al capo I ed, ove ricorrano i presupposti, modificare le relative risultanze censuarie, ai sensi dell'articolo 4, commi 21 e 22, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

CAPO IV

Art. 10.

Composizione delle commissioni censuarie provinciali

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è sostituito dal seguente:

«Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti.

La commissione censuaria provinciale è presieduta dal presidente della commissione tributaria provinciale o da un presidente di sezione della medesima commissione nominato, su sua proposta, dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia.

La commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti; alla prima sezione è attribuita la competenza in materia di catasto terreni; alla seconda la competenza in materia di catasto edilizio urbano.

La presidenza delle due sezioni è attribuita ai due membri effettivi più anziani.

I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:

1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi e due supplenti;

2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per quattro membri effettivi e due supplenti;

3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per due membri effettivi.

Il presidente della commissione attribuisce a due membri effettivi le funzioni di presidente di sezione.

Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.

La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue:

a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;

b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano.

Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 21.

Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito, che sarà rivolto dal competente direttore compartimentale del

dipartimento del territorio, e fatte pervenire al presidente del tribunale civile e penale e al direttore compartimentale del dipartimento del territorio.

Scaduto detto termine se le designazioni non sono pervenute o sono incomplete, il presidente del tribunale, procede alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, utilizzando, fino alla concorrenza del numero richiesto, anche l'intera rosa di nominativi designati, ovvero facendo ricorso a soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. I nominativi dei membri effettivi e supplenti prescelti vengono comunicati al direttore compartimentale del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al nono comma. Alle nomine dei membri, provvede, in conformità, il direttore compartimentale con proprio decreto».

Art. 11.

Disposizioni in materia di commissione censuaria centrale

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La commissione censuaria centrale è composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti.

Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali è retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano.

Il presidente della commissione censuaria centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni.

Fanno parte di entrambe le sezioni:

a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate;

b) il direttore centrale del catasto;

c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali;

d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata.

Fanno parte soltanto della prima sezione un direttore generale del Ministero delle politiche agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *d),* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI».

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa le commissioni censuarie provinciali e centrale continuano ad operare nell'attuale composizione sino alla data di insediamento dei membri nominati ai sensi degli articoli 10 e 11, capo IV. La data di insediamento è fissata, per tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Decorrenza

1. La data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali è stabilita nel 1° gennaio 2000. Tutte le altre attività devono essere compiute in termini compatibili con la suddetta data.

Art. 14.

Norme abrogate

1. È abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, come sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 30 dicembre 1989, n. 427.

Art. 15.

Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze di organi amministrativi dell'amministrazione statale e degli enti locali cessano di essere efficaci, qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite in attuazione delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 9

ALLEGATO *A*

NORME TECNICHE
PER LA DEFINIZIONE DELLE MICROZONE

1. La microzona è individuata da uno o più fogli contigui della mappa catastale, appartenenti allo stesso comune, ed è contraddistinta, nell'ambito di questo, da un numero cardinale progressivo.

2. Qualora la presenza di barriere naturali o artificiali ovvero di condizioni particolari, nell'ambito del foglio di mappa, determinino una palese ed accentuata discontinuità nelle caratteristiche descritte nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, il comune prima di procedere alle deliberazioni di competenza può proporre al competente ufficio del dipartimento del territorio la eventuale divisione del foglio medesimo. Le relative operazioni sono svolte sulla base di specifiche intese tra il comune ed il predetto ufficio nel rispetto della normativa vigente.

3. Le risultanze dell'articolazione del territorio comunale in microzone, di norma, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) all'interno di ciascuna microzona, il rapporto tra i valori di mercato massimo e minimo a metro quadrato delle unità immobiliari, assunte a riferimento con i criteri di cui al successivo comma 4, non deve risultare superiore a due. A tale fine non sono da prendere in considerazione unità immobiliari aventi caratteri singolari per la microzona o, comunque, poco significative a livello statistico;

b) lo scostamento percentuale fra i valori medi ordinari a metro quadrato delle unità immobiliari di riferimento site in due microzone contigue ed urbanisticamente omogenee non deve risultare inferiore al 30%.

In presenza di particolari ed oggettive condizioni del territorio, che non consentano il rispetto dei limiti previsti nelle precedenti lettere *a)* e *b)*, gli stessi possono assumere rispettivamente le entità massime di 3, e 20%. Nella fattispecie le circostanze ostative vengono rappresentate nelle schede di cui al successivo comma 6.

4. Le unità immobiliari da assumere a riferimento per il rispetto dei criteri di cui al comma 3 sono di norma quelle a destinazione residenziale. Ove dette unità siano presenti in misura poco significativa, vengono assunte a riferimento unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale più rappresentativa nella microzona esaminata.

5. Il valore medio ordinario di cui al precedente comma 3 è caratterizzato dalla massima frequenza con cui i singoli valori sono riscontrati nell'ambito del territorio esaminato.

6. Gli elaborati di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento sono costituiti da grafici individuativi dei perimetri delle microzone, con riferimento alle mappe catastali, e da schede descrittive di ciascuna microzona riportanti gli elementi sottoindicati:

a) l'ubicazione territoriale;

b) i fogli della mappa catastale, costitutivi della microzona;

c) le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;

d) le caratteristiche insediative ed edilizie;

e) i caratteri economico-sociali (civile, economico, popolare, ultrapopolare, ecc.);

f) le fasce di mercato individuate in base ai prezzi minimi, massimi e medi delle unità immobiliari di riferimento di cui al comma 4, nonché di quelle più significative per diffusione.

ALLEGATO *B*

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE

UNITÀ IMMOBILIARI ORDINARIE

Gruppo R

(Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari)

R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.
R/2 - Abitazioni in villino e in villa.
R/3 - Abitazioni tipiche dei luoghi.
R/4 - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli.

Gruppo P

(Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo)

P/1 - Unità immobiliari per residenze collettive e simili.
P/2 - Unità immobiliari per funzioni sanitarie.
P/3 - Unità immobiliari per funzioni rieducative.
P/4 - Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili.
P/5 - Unità immobiliari per funzioni culturali e simili.

Gruppo T

(Unità immobiliari a destinazione terziaria)

T/1 - Negozi e locali assimilabili.
T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali.
T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.
T/4 - Pensioni.
T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico.
T/6 - Stalle, scuderie e simili.
T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali.

UNITÀ IMMOBILIARI SPECIALI

Gruppo V

(Unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)

V/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti di risalita.
V/2 - Stabilimenti balneari e di acque curative.
V/3 - Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili.
V/4 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori.
V/5 - Ospedali.
V/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento, arene e parchi zoo.
V/7 - Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, con censibili nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie ovvero non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V.

Gruppo Z
(Unità immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa)

Z/1 - Unità immobiliari per funzioni produttive.

Z/2 - Unità immobiliari per funzioni produttive connesse all'agricoltura.

Z/3 - Unità immobiliari per funzioni terziario-commerciali.

Z/4 - Unità immobiliari per funzioni terziario-direzionali.

Z/5 - Unità immobiliari per funzioni ricettive.

Z/6 - Unità immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo.

Z/7 - Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli.

Z/8 - Posti barca compresi in porti turistici.

Z/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo.

Z/10 - Unità immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero unità immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo Z.

ALLEGATO *C*

NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (GRUPPI R, P, T).

CRITERI GENERALI

1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.

3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

CRITERI PER I GRUPPI «R» E «P»

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:

a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:

del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera *a)*;

del 25 per cento qualora non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:

del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera *a)*;

del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.

Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;

d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera *a)*, e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera *a)*. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.

2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.

3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera *a)* del comma 1.

CRITERI PER IL GRUPPO «T»

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla somma:

a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;

b) della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura:

del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera *a)*;

del 25 per cento se non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento;

d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.

2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati, il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, è il seguente:

«Art. 6 *(Revisione degli estimi delle unità immobiliari urbane).* — Alle revisioni, parziali e generali, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e con stima diretta, della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto.

Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale».

«Art. 7 *(Estimo catastale delle unità immobiliari urbane).* — L'estimo catastale edilizio urbano è ordinato per tariffe d'estimo nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e per rendita catastale, ottenuta con stima diretta, nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare.

La tariffa di estimo è costituita per unità di riferimento ed in moneta legale e per ciascuna categoria e classe, dal reddito lordo medio ordinario da essa ritrattabile, diminuito delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra spesa necessaria a produrlo.

Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, interessi passivi, nonché per oneri tributari».

«Art. 8 *(Elementi economici di riferimento).* — Agli effetti delle revisioni di cui al precedente art. 6 si fa riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere a base per la determinazione delle nuove tariffe delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della nuova rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, a quelli medi e ordinari dei periodi stabiliti nei decreti del Ministro per le finanze con i quali sono disposte le revisioni stesse».

«Art. 9 *(Revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane).* — Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e delle rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate dalla amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri indicati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

Le stesse norme si applicano nelle revisioni generali della qualificazione, della classificazione, del classamento e della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, speciale e particolare, da disporre per tutto il territorio nazionale con decreti del Ministro per le finanze».

Art. 10 *(Variazioni delle unità di misura della consistenza).* — In occasione delle revisioni generali degli estimi o di quelle della qualificazione, della classificazione e del classamento previste dai precedenti articoli 6 e 9, è data facoltà all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di provvedere, ove necessario, a mutare gli elementi unitari da assumere a base del computo delle consistenze delle unità immobiliari urbane stabiliti negli articoli 45 e seguenti del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, adottando quelli che meglio possano valere ad individuare tali consistenze».

— Il testo degli articoli 34, comma 2, e 35, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:

«Art. 34 (Reddito dei fabbricati - Determinazione). *(Determinazione del reddito dei fabbricati).* — 1. *(Omissis).*

2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati».

Art. 35 (Reddito dei fabbricati - Variazioni). *(Variazioni del reddito dei fabbricati).* — 1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori.

2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare».

— Il testo dell'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«154. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:

a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;

b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;

c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera *d);*

d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;

e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita».

— Il testo dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1989, n. 427, è il seguente:

Disposizione per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni.

«3. Il primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, è sostituito dal seguente:

"Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi"».

«4. L'art. 11 del citato regio decreto-legge n. 652 del 1939 è sostituito dal seguente:

"1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa è eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.

2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla Commissione censuaria centrale"».

— Il testo dell'art. 9, comma 11, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è il seguente:

«11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 1997, come parametro unitario di consistenza per il classamento delle unità immobiliari appartenenti

alle categorie dei gruppi catastali A e B, dovrà essere assunto il metro quadrato catastale, in conformità alle norme di attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, rispettivamente in sostituzione del vano catastale e del metro cubo».

— La legge 11 agosto 1939, n. 1249, riguarda: «Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano».

— Il D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514, riguarda: «Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie».

— Il D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, riguarda: «Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano».

— Il testo degli articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, è il seguente:

«Art. 30 *(Attribuzioni delle commissioni censuarie distrettuali).* — Le commissioni censuarie distrettuali, su richiesta dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

In materia di catasto terreni compete ad esse di esaminare ed approvare i prospetti delle qualità e classi dei terreni dei comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei prospetti stessi.

In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del proprio distretto, il quadro delle categorie e delle classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma.

Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia di catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie provinciali le loro osservazioni delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione».

«Art. 31 *(Attribuzione delle commissioni censuarie distrettuali).* — Le commissioni censuarie provinciali:

a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni a quello concesso alle commissioni distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario; nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale;

b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi.

Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo».

«Art. 32 *(Attribuzioni della commissione censuaria centrale).* — La commissione censuaria centrale:

a) decide sui ricorsi inoltrati dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi;

b) provvede — nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale — alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, già approvate dalla commissione censuaria provinciale;

c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo.

Le decisioni relative devono essere adottate entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti;

d) dà parere, a richiesta dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e per le quali il parere stesso è espressamente previsto;

e) dà parere, a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

f) svolge la consulenza tecnica, a richiesta della commissione centrale tributaria, in merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza;

g) dà parere, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facoltà di proporre al Ministro per le finanze;

h) di affidare a singoli componenti l'incarico di eseguire studi ed indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali;

i) di dare incarico a professori universitari o di istituti d'istruzione superiore ed a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani».

— Il testo dell'art. 2, comma 1-*octies* del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è il seguente:

«1-*octies*. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila».

— Il testo dell'art. 1, comma 5, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349, è il seguente:

«5. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'art. 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento è prorogato al 1° gennaio 1997. Fino al 31 dicembre 1996 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al metro quadrato di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75"».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. *(Omissis).*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 5:

— Il testo degli articoli da 14 a 29 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, è il seguente:

«Art. 14 *(Definizione e determinazione delle tariffe).* — La tariffa esprime la rendita catastale, per unità di consistenza computata secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Le tariffe sono determinate con riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario fissato per legge.

Gli elementi per la determinazione delle tariffe si desumono con riferimento per ciascuna classe ad unità immobiliari, le quali non abbiano speciali caratteristiche che possano elevare od attenuare la misura del reddito rispetto a quella ordinaria per la rispettiva classe.

Non devono essere presi in considerazione i redditi occasionali dipendenti da situazioni particolari del proprietario o del locatario».

«Art. 15 *(Del reddito lordo).* — Il reddito lordo è rappresentato dal canone annuo di fitto, ordinariamente ritrattabile dall'unità immobiliare, calcolato al termine di ciascun anno.

Tuttavia quando le spese e non relative al capitale fondiario non gravano per intero sul locatario senza altri oneri a carico di esso, al canone di fitto devono apportarsi le aggiunte o le detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo relativo al capitale fondiario».

«Art. 16 *(Aggiunte al canone di fitto).* — Fra le aggiunte da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario, sono compresi:

a) l'interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal locatario senza decorrenza di interessi a suo favore;

b) le spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle previste dall'art. 1609 del codice civile, siano, per patto contrattuale o per consuetudine locale, attribuite al locatario, nonché le quote corrispondenti al costo dei miglioramenti facenti carico, per particolari condizioni contrattuali, allo stesso locatario;

c) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal locatario e la rimunerazione di prestazioni che il locatario fornisca per convenzione al proprietario».

«Art. 17 *(Detrazione al canone di fitto).* — Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario sono comprese:

a) le spese sostenute dal proprietario per fornitura di acqua potabile, per il servizio di portineria, per l'illuminazione delle scale e dell'androne e simili, per il funzionamento dell'ascensore, per la fornitura di riscaldamento ed acqua calda e simili, quando esse non vengano rimborsate dal locatario;

b) le spese di manutenzione previste dall'art. 1609 del codice civile quando per accordo tra le parti siano poste a carico del proprietario;

c) il corrispettivo dell'uso di mobili od arredi di cui il proprietario abbia eventualmente fornito l'immobile;

d) la somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal proprietario per adattare l'unità immobiliare a particolari esigenze del locatario».

«Art. 18 *(Misura delle detrazioni o delle aggiunte).* — Le aggiunte o le detrazioni per le spese indicate nei precedenti articoli 16 e 17 si determinano nella misura nella quale esse vengono ordinariamente sostenute dal proprietario o dal locatario per le unità immobiliari urbane di quella categoria o classe».

«Art. 19 *(Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo).* — Per la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative all'imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie, nonché a decime, canoni livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari».

«Art. 20 *(Spese e perdite eventuali).* — Le spese e perdite eventuali indicate nell'articolo precedente sono quelle che si riferiscono:

a) all'amministrazione, alla manutenzione ed alla conservazione del capitale fondiario;

b) agli sfitti ed alle rate di fitto dovute e non pagate».

«Art. 21 *(Spese di amministrazione).* — Le spese di amministrazione si determinano sulla base della relativa contabilità nel caso in cui la gestione dell'immobile sia affidato dal proprietario a terzi.

Nell'ipotesi di gestione da parte del proprietario tali spese si calcolano presuntivamente, con riferimento agli immobili della stessa categoria e classe la cui gestione sia affidata a terzi».

Art. 22 *(Spese di manutenzione).* — Le spese di manutenzione sono quelle ordinariamente sostenute dal proprietario per conservare l'unità immobiliare nello stato nel quale normalmente si trovano quelle della categoria e classe».

«Art. 23 *(Spese di conservazione).* — Le spese di conservazione sono quelle relative alla quota di assicurazione ed alla quota di perpetuità del capitale fondiario.

La quota di assicurazione si determina sulla base dei contratti localmente in suo con le società di assicurazione non risulti stipulata per tutte le unità immobiliari della categoria e classe o per parte di esse.

La quota di perpetuità si determina sulla base del costo medio di ricostruzione per i fabbricati compresi nella categoria e classe, diminuita del valore di materiali residui e del prevedibile periodo di vita economica del fabbricato».

«Art. 24 *(Perdita per sfitti).* — La perdita relativa agli sfitti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni successive, nonché la periodicità e la durata dello sfitto necessario per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.

Non si tiene conto dello sfitto avente ordinario carattere periodico come quello che può verificarsi per ville, case di villeggiatura e simili, ragguagliandosi, in tal caso, il reddito fondiario annuo lordo alla accumulazione annua dei redditi realizzati nei periodi di effettiva utilizzazione.

Non si tiene neppure conto degli sfitti derivanti da cause eccezionali ed, in particolare, di quelli che danno diritto al rimborso dell'imposta secondo l'art. 9 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª), e successive modificazioni».

«Art. 25 *(Perdita per fitti non corrisposti).* — Le rate di fitto dovute e non pagate si accertano con riferimento al periodo censuario fissato per legge.

Esse non si considerano come perdite quanto il loro mancato pagamento sia dipeso da avvenimenti eccezionali».

«Art. 26 *(Determinazione delle spese e delle perdite).* — Le spese e le perdite indicate nei precedenti articoli 21, 22, 23, 24 e 25, si determinano facendo riferimento a condizioni normali e si esprimono in una quota parte del reddito lordo.

In mancanza di dati espliciti, le dette quote parti si determinano con apprezzamento sintetico sulla base dei dati complessivi raccolti per unità immobiliari analoghe».

«Art. 27 *(Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiario).* — Per le unità immobiliari per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere di eccezione, la rendita catastale si determina aggiungendo alla rendita fondiaria, calcolata come interesse del capitale fondiario, le spese relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie».

«Art. 28 *(Del capitale fondiario).* — Il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge.

Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe.

Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo ai costi di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari».

«Art. 29 *(Saggio di interesse).* — Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita è il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto unità immobiliari analoghe.

Qualora si tratti di unità immobiliari che, a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal mercato ad investimenti concorrenti con quello edilizio.

Le spese o perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alla relativa sovraimposta ed ai contributi di ogni specie, devono essere determinate con il metodo indicato nell'art. 20 e seguenti.

In tali casi può indicarsi solo la quota parte del reddito lordo che corrisponde al complesso delle dette perdite e spese eventuali, determinandolo con apprezzamento sintetico sulla base dei dati raccolti per unità immobiliari analoghe».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 14 (*Semplificazione dell'azione amministrativa*). — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizione di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

— Il testo degli articoli 30, 31 e 32, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, è il seguente:

«Art. 30 (*Attribuzioni delle commissioni censuarie distrettuali*). — Le commissioni censuarie distrettuali, su richiesta dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

In materia di catasto terreni compete ad esse di esaminare ed approvare i prospetti delle qualità e classi dei terreni dei comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei prospetti stessi.

In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del proprio distretto, il quadro delle categorie e delle classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma.

Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia di catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie provinciali le loro osservazioni e gli eventuali motivati reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione».

«Art. 31 (*Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali*). — Le commissioni censuarie provinciali:

a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario.

Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale;

b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi.

Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo».

«Art. 32 (*Attribuzioni della commissione censuaria centrale*). — La commissione censuaria centrale:

a) decide sui ricorsi inoltrati all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezioni dei ricorsi stessi;

b) provvede — nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale — alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, già approvate dalla commissione censuaria provinciale che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera *a)*, del primo comma, art. 31, anche se le commissioni censuarie provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione di provvedere, art. 4, punto 6, legge 29 dicembre 1990, n. 405;

c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. Le decisioni relative devono essere adottate entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti;

d) dà parere, a richiesta dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 925, e successive modificazioni, e per le quali il parere stesso è espressamente previsto;

e) dà parere, a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

f) svolge la consulenza tecnica, a richiesta della commissione centrale tributaria, in merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza;

g) da parere, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari. La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facoltà di proporre al Ministro per le finanze;

h) di affidare a singoli componenti l'incarico di eseguire studi ed indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali;

i) di dare incarico a professori universitari o di istituti d'istruzione superiore ed a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani».

Note all'art. 7:

— Il testo degli articoli 8, 30 e 53 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, è il seguente:

«Art. 8 (*Accertamento di immobili a destinazione speciale o particolare*). — La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili».

«Art. 30 *(Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare).* — Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.

Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità».

«Art. 53 *(Descrizione degli immobili a destinazione speciale o particolare).* — La consistenza catastale non si accerta per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.

Tuttavia esse sono descritte in catasto mediante la elencazione dei loro elementi costitutivi».

— Per il testo degli articoli 27, 28 e 29, del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, si rinvia alla nota all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Per il testo degli articoli 12 e 13 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, così come convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514, si rinvia alle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 86, 87, 88 e 89, del D.P.R. n. 1142/1949, è il seguente:

«Art. 86 *(Allestimento degli atti per l'attivazione).* — Esaurite le operazioni previste nel capo precedente dopo che saranno state stabilite le tariffe con la procedura dell'art. 32 e seguenti, l'ufficio tecnico erariale provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano e cioè:

a) lo schedario dei numeri di mappa, di cui all'art. 68 corretto in seguito ai risultati della pubblicazione e della trattazione dei reclami;

b) lo schedario delle partite di cui all'art. 68 corretto come per la lettera *a)* e completato con l'aggiunta, per ogni unità immobiliare urbana, della rendita catastale.

Sarà tenuta la parte della rendita inerente ad ampliamenti o migliorie che beneficiano di esenzioni temporanee;

c) lo schedario dei possessori di cui all'art. 68 corretto come alla lettera *a);*

d) tutti gli altri atti che la direzione generale del catasto stimerà necessari o utili per l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano».

«Art. 87 *(Manifesto per l'inizio della attivazione).* — L'ufficio tecnico erariale, con manifesto da pubblicarsi in ciascun comune mediante affissione nei modi previsti per gli atti ufficiali, invita gli interessati:

a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo catasto edilizio urbano delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione di cui al capo VII, e di quelle avvenute anteriormente che, non risultando introdotte nei dati pubblicati non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione;

b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto (conteggio, scritturazione, e simili) riscontrati negli atti catastali;

c) a prendere cognizione, presso l'ufficio, del giudizio pronunciato sui loro ricorsi dalla commissione censuaria provinciale in sede di appello, e a ricorrere, ove lo credano, contro di esse, entro il termine perentorio di trenta giorni, alla commissione censuaria centrale, per questioni di massima o per violazione di legge».

«Art. 88 *(Ricorsi dell'amministrazione contro le decisioni in appello).* — L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di ricorrere alla commissione censuaria centrale contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali, per gli stessi motivi e negli stessi termini previsti per gli interessati».

«Art. 89 *(Aggiornamenti e rettifiche degli atti per la conservazione).* — In seguito alle domande previste dall'art. 87, lettere *a)* e *b)*, si apportano nelle partite le variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli eventuali errori materiali di fatto e si allestiscono gli atti di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e cioè:

a) lo schedario dei numeri di mappa;

b) lo schedario delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa delle singole unità immobiliari urbane che le appartengono, con la consistenza e rendita catastale corrispondenti e nel quale dovranno essere tenuti in evidenza le ulteriori mutazioni;

c) lo schedario dei possessori;

d) tutti gli altri atti che la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali riterrà necessari ed utili per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, è il seguente:

«Art. 19 *(Composizione delle commissioni censuarie provinciali).* — Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti.

Esse funzionano in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano.

Il presidente è unico per le due sezioni.

Ciascuna sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente della corte d'appello fra un numero doppio di designati dal consiglio provinciale, per una metà dai membri da nominare, e dall'amministrazione finanziaria per l'altra metà dei membri medesimi.

Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.

La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue:

a) per la prima sezione: tra tecnici ed esperti in agricoltura;

b) per la seconda sezione: tra tecnici ed esperti in edilizia.

Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 21.

Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito che sarà rivolto dall'intendente di finanza, e fatte pervenire al presidente della corte d'appello e all'intendente di finanza.

Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente della corte d'appello può procedere alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni.

Il presidente della commissione censuaria provinciale è scelto dallo stesso presidente della corte d'appello fra i magistrati dell'ordine giudiziario, in servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di ispettore generale od equiparata, residenti nella provincia.

Alle nomine provvede, in conformità, il Ministro per le finanze con proprio decreto».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, è il seguente:

«Art. 24 *(Composizione della commissione censuaria centrale).* — La commissione censuaria centrale è composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti.

Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali è retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano.

Il presidente della commissione censuaria centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti tra i membri effettivi delle rispettive sezioni.

Fanno parte di tutte e due le sezioni:

a) il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed il direttore generale delle imposte dirette;

b) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale;

c) un magistrato con sede in Roma, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione;

d) sei membri effettivi e due supplenti scelti fra i professori titolari o incaricati di cattedre universitarie in materia di economia e di estimo.

Fanno parte soltanto della prima sezione:

e) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, laureato in agraria e con qualifica di direttore generale o equiparata;

f) due ingegneri dirigenti di servizio della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

g) due membri effettivi e due supplenti scelti fra i cittadini particolarmente esperti in materia catastale.

Fanno parte soltanto della seconda sezione:

h) un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, laureato in ingegneria e con qualifica di direttore generale o equiparata;

i) due ingegneri dirigenti di servizio della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

l) due membri effettivi e due supplenti scelti fra i cittadini particolarmente esperti in materia catastale».

98G0190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. **139.**

Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662, con il quale è stata disposta, la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

Visti i commi 1 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano rispettivamente la costituzione del catasto dei fabbricati e i criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali;

Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto l'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante disciplina dell'agriturismo;

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, che reca nuove disposizioni per le zone montane;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, che individua le caratteristiche delle costruzioni di lusso;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1993;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Visto il parere della Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali reso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta dei Ministro delle finanze;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Norme per l'accatastamento

1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni riconosciute rurali in base ai criteri previsti dall'articolo 2 si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni.

2. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2, ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano.

3. Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.

4. Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.

5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale «D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole», nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano fino all'entrata in vigore delle nuove discipline per la costituzione del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e per la qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2.

Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali

1. L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n. 133, è così sostituito:

«*3.* Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera *a)*, sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.».

Art. 3.

Rilevanza dei criteri di accatastamento e di ruralità

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento rilevano ai soli fini catastali e fiscali.

Art. 4.

Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze di organi amministrativi dell'amministrazione statale e degli enti locali cessano di essere efficaci, qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite in attuazione delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati, il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87, comma 5, della Costituzione italiana è il seguente:

«Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— Il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione fra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997».

— Il testo dell'art. 9, commi 1 e 3, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è il seguente:

«1. Al fine di realizzare un'inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di "catasto dei fabbricati". L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici».

«3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera *a)*, sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali».

— Il testo dell'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«154. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:

a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine all'articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;

b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;

c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera *d);*

d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;

e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita».

— Il testo dell'art. 2, della legge 5 dicembre 1985, n. 730, è il seguente:

«Art. 2. — Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività:

a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 9, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si rinvia alle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si rinvia alle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è il seguente:

«3. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente legge, per "comuni montani" si intendono "comuni facenti parte di comunità montane" ovvero "comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni" in mancanza della ridelimitazione».

— Il testo dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, reca al comma 6:

«6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'art. 39, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono state superate i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione».

— Il D.M. 2 agosto 1969, reca: «Caratteristiche delle abitazioni di lusso».

— Il testo dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è il seguente:

«Art. 13. — Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità.

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso».

— Il testo dell'art. 29, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«Art. 29. — 1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si rinvia alle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca:

«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

98G0191

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta è stato interessato da una straordinaria ed eccezionale ondata di maltempo che ha dato origine a fenomeni alluvionali di particolare gravità tale da causare la perdita di vite umane, ingenti danni al tessuto sociale, economico e produttivo, nonché alle infrastrutture pubbliche e private;

Ritenuta l'esigenza di fronteggiare tale situazione di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Visto che ricorrono, nel fatto di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 aprile 1998, sulla proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dall'evento calamitoso verificatosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

98A3936

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1998.

Indizione della «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la rilevanza sociale del problema degli incidenti sul lavoro e l'opportunità di una sensibilizzazione al riguardo dell'opinione pubblica, volta in particolare al ricordo dei caduti ed alla solidarietà nei confronti dei mutilati ed invalidi, nonchè a sottolineare la necessità del rigoroso rispetto delle misure di prevenzione;

Ritenuta l'opportunità di perseguire tali obiettivi anche tramite iniziative da svolgersi annualmente in una specifica giornata dedicata ai lavoratori vittime di incidenti sul lavoro, anche in relazione alla richiesta in tal senso formulata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

Ritenuta, a tal fine, la necessità di rivolgere a tutte le amministrazioni dello Stato una direttiva volta a promuovere le diverse iniziative nei settori di rispettiva competenza, concentrabili in detta giornata, così da far assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di riflessione sul tema e di promozione di iniziative di informazione sui vari aspetti del problema;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 aprile 1998;

E M A N A

la seguente direttiva:

Art. 1.

1. Le amministrazioni pubbliche, nella terza domenica di maggio di ogni anno, designata «Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro», assumono e sostengono, nelle rispettive competenze, iniziative volte a celebrare il ricordo dei caduti sul lavoro, ad incentivare la solidarietà nei confronti dei mutilati ed invalidi per lavoro ed a riaffermare la necessità del rigoroso rispetto di ogni misura per la prevenzione degli incidenti.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU

Registrata alla Corte dei conti l'8 maggio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 237

98A3976

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 marzo 1998, n. **140.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto altresì l'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

Vista la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti di professionalità degli esponenti delle SIM

1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito «SIM») devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Art. 2.

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SIM coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 3.

Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c),* salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera *c),* n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob.

Art. 4.

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *c);*

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 138

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 7, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente:

«1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob».

«3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2».

Note all'art. 3:

— L'art. 2382 del codice civile è il seguente:

«Art. 2382 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza).* — Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi».

— Il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

Nota all'art. 4:

— L'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, reca: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».

98G0192

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 marzo 1998, n. **141**.

Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», ed in particolare l'articolo 18, commi 2, lettera *a)*, e 4, e l'articolo 28;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante integrazioni e modifiche al predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Tenuto conto che il riciclaggio, il recupero di materia e, ove il potere calorifico del rifiuto lo consenta, il recupero energetico costituiscono, nell'ordine, attività prioritarie nell'ambito della gestione dei rifiuti;

Vista la direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei PCB/PCT;

Visto l'elenco dei rifiuti pericolosi, istituito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, riportato nell'allegato «*D*» al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/04532 del 12 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Smaltimento in discarica dei rifiuti

1. I rifiuti possono essere smaltiti in discarica solo se accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I proprie dei singoli rifiuti pericolosi sono individuate sulla base dell'allegato II.

3. Il gestore della discarica è tenuto ad accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma 1, nonché a verificare:

a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica;

b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al conferimento in discarica di rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti domestici.

Art. 2.

Divieto di smaltimento in discarica di rifiuti

1. È vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell'allegato I Esplosivi (H1) e/o Comburenti (H2);

c) rifiuti con un punto di infiammabilità < 55* C.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > 1%;

b) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;

c) rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all'All. I);

d) rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico-chirurgici e prodotti fitosanitari;

e) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm;

f) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui all'allegato III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso allegato III;

g) rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;

h) rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo i cui effetti sull'uomo e o sull'ambiente non siano noti.

Art. 3.

Identificazione e catalogazione dei rifiuti pericolosi

1. Il gestore della discarica è tenuto a predisporre apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore e la trincea della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso.

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del registro di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito in conformità alle prescrizioni ed alle norme tecniche previste dalle autorizzazioni vigenti fino al 31 dicembre 1999.

2. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 marzo 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 25

ALLEGATO I

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattuto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

— liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

— che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

— solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

— gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

— che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1], nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio [2].

---

[1] GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione (1).

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizoni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

(1) GU n. L 257 del 16. 9. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1.

ALLEGATO II

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)

Codice CER	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
020105	Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H14, H3A e H3B
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
030201	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H3A e H3B
030202	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B
030203	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
030204	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
040103	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B
0402	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211	Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
050103	Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B
050104	Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07, H08, H14, H3A e H3B
050105	Perdite di olio H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
050107	Catrami acidi H04, H07, H08, H11, H14, H3A e H3B
050108	Altri catrami H04, H05, H06 H07, H10, H11, H14, H3A e H3B
0504	FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
050401	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
0506	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050601	Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050603	Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
0507	RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
050701	Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B
0508	RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
050801	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
050802	Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14

Codice CER	Designazione
050803	Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H1ì, H14, H3B
050804	Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
06	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601	SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
060101	Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08
060102	Acido cloridrico H04, H05, H06, H08
060103	Acido fluoridrico H04, H05, H06, H08
060104	Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08
060105	Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08
060199	Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0602	SOLUZIONI ALCALINE
060201	Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08
060202	Soda H04, H05, H06, H08
060203	Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14
060299	Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0603	SALI E LORO SOLUZIONI
060311	Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0604	RIFIUTI CONTENENTI METALLI
060402	Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13, H14
060403	Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
060404	Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14
060405	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0607	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
060701	Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04, H05, H06, H07
060702	Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
0613	RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
061301	Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14
061302	Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)
070101	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070103	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070104	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070107	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070108	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER	Designazione
070109	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070110	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
0702	RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
070201	Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14
070203	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B
070204	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070207	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070208	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070209	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14
070210	Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0703	RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100)
070301	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H08, H13, H14
070303	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070304	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070307	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070308	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070309	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070310	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0704	RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)
070401	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H05, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14
070403	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070404	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070407	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070408	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070409	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070410	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0705	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070503	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070504	Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070507	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070508	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070509	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070510	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER —	Designazione —
0706	RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
070601	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070603	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070604	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070607	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070608	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070609	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070610	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0707	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070701	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070703	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070704	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070707	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070708	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070709	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070710	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
08	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801	RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
080101	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080102	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080106	Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
080107	Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0803	RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
080301	Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080302	Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080305	Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080306	Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
08040	RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
080401	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080402	Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080405	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER —	Designazione —
080406	Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090101	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090102	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090103	Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14, H3A
090104	Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14
090105	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04, H05, H06, H08, H13, H14
090106	Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14
10	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
1001	RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 190000)
100104	Ceneri leggere di olio H13
100109	Acido solforico H04, H08
1003	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
100301	Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A
100303	Rifiuti di schiumatura H13, H14, H3A e H3B
100304	Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14
100307	Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14
100308	Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100309	Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100310	Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14
1004	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100402	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100403	Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14
100404	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H14, H3A
100405	Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H14, H3A
100406	Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
100407	Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
1005	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100502	Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100503	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A
100505	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13
100506	Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13, H14, H3A
1006	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13

Codice CER	Designazione
100605	Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05, H13
100606	Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13
100607	Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13
11	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101	RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101	Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13
110102	Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13
110103	Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13
110105	Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13
110106	Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110107	Alcali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110108	Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14
1102	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
110202	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13
1103	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301	Rifiuti contenenti cianuri H04, H05, H06, H12, H13, H14
110302	Altri rifiuti H04, H05, H06
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106	Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120107	Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120108	Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120109	Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
120110	Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
120111	Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120112	Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A
1203	RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000)
120301	Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14
120302	Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H14
13	OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)
1301	OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
130101	Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130102	Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130103	Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H14, H3B
130104	Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14

Codice CER —	Designazione —
130105	Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14
130106	Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130107	Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130108	Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
1302	OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201	Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
130202	Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130203	Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1303	OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
130301	Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
130302	Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14
130303	Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
130304	Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintentica H04, H05, H06, H07, H13, H14
130305	Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
1304	OLI DI CALA
130401	Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130402	Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
130403	Oli di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1305	PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501	Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130502	Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
130503	Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130504	Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13, H14
130505	Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14
1306	ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130601	Alti rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05, H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B
14	RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
1401	RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
140101	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140102	Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140103	Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140104	Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140105	Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140106	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER —	Designazione —
140107	Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
1402	RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI
140201	Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140202	Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140203	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
140204	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
1403	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
140301	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140302	Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140303	Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140304	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140305	Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1404	RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
140401	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140402	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140403	Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140404	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140405	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1405	RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)
140501	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140502	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
140503	Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140504	Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3B
140505	Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
1602	APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
160201	Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14
1604	RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
160401	Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160402	Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160403	Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
1606	BATTERIE ED ACCUMULATORI
160601	Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13
160602	Accumulatori al nichel-cadmio H04, H05, H06, H08, H13
160603	Pile a secco al mercurio H05, H06, H13
160606	Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14, H3A

Codice CER	Designazione
1607	RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)
160701	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160702	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160703	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B
160704	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160705	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160706	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
17	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
1706	MATERIALE ISOLANTE
17061	Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11, H13, H14
18	RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
1801	RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
180103	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09
1802	RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
180202	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni H09
180204	Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11, H13, H3A e H3B
19	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
1901	RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
190103	Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14
190104	Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14
190105	Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
190106	Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue H04, H05, H08, H13, H14
190107	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H07, H13, H14
190110	Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04, H06, H07, H13, H14
1902	RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE NEUTRALIZZAZIONE)
190201	Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06, H07, H12, H13, H14
1904	RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402	Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi H04, H05, H13
190403	Fase solida non vetrificata H05, H13
1908	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803	Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B
190806	Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05, H08, H13
190807	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER	Designazione
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112	Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200113	Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200117	Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14
200119	Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio H05, H06, H13, H14, H3A e H3B

ALLEGATO III

FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE E I DIBENZOFURANI

		Fattore di equivalenza tossico
2,3,7,8	— Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8	— Pentaclorodibenzodieossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	— Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	— Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	— Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	— Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	— Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8	— Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,01
2,3,4,7,8	— Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8	— Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8	— Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9	— Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	— Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8	— Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	— Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	— Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	— Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 15 *(Trasporto dei rifiuti).* — 1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 12 *(Registri di carico e scarico).* — 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«6. Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato *B*. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia».

98G0186

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 marzo 1998, n. **142.**

Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

E CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Considerato che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera *g)*, e dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;

b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;

c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Art. 2.

Modalità di attivazione

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

c) provveditorati agli studi;

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

Art. 3.

Garanzie assicurative

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

Art. 4.

Tutorato e modalità esecutive

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;

b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;

c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;

d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

e) il settore aziendale di inserimento.

3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. È ammessa la stipula di «convenzioni quadro» a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

Art. 5.

Convenzioni

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6.

Valore dei corsi

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel *curriculum* dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 7.

Durata

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;

c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto *f)*;

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 8.

Estensibilità ai cittadini stranieri

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 9.

Procedure di rimborso

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:

a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'articolo 2, comma 1, punto *a),* del presente decreto;

c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. I rimborsi di cui ai punti *a)* e *b)* sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.

Art. 10.

Norme abrogate

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1998

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro della pubblica istruzione,
il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 35

ALLEGATO 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Schema)

(Art. 3, quinto comma, del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

Il/la .... (soggetto promotore) con sede in ...., codice fiscale .... d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a dal sig. .... nato a .... il ....;

E

.... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in ...., codice fiscale .... d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a dal sig. .... , nato a .... il ....

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera *a),* della legge 24 giugno 1997, n. 96, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la .... (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. .... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di .... (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *d),* della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

il nominativo del tirocinante;

i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

..............., (data) ....

(firma per il soggetto promotore) ....

(firma per il soggetto ospitante) ....

ALLEGATO 2

(su carta intestata del soggetto promotore)

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione n. .... stipulata in data ....)

Nominativo del tirocinante ....
nato a .... il ....
residente in .... codice fiscale ....

Attuale condizione (barrare la casella):

• studente scuola secondaria superiore	□	□
• universitario	□	□
• frequentante corso post-diploma	□	□
• post-laurea	□	□
• allievo della formazione professionale	□	□
• disoccupato/in mobilità	□	□
• inoccupato	□	□
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap)	*si*	*no*

Azienda ospitante ....
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ....
....
Tempi di accesso ai locali aziendali ....
....
Periodo di tirocinio n. mesi .... dal .... al ....

Tutore (indicato dal soggetto promotore) ....
....
Tutore aziendale ....
....

Polizze assicurative:

- Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ....
- Responsabilità civile posizione n. .... compagnia ....

Obiettivi e modalità del tirocinio ....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Facilitazioni previste ....
....
....
....
....

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

..............., (data) ....

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante ....
Firma per il soggetto promotore ....
Firma per l'azienda ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (istituzione ed ordinamento della scuola media statale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1963.

Note all'art. 2:

Gli articoli 24 e 29 nonché 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) così recitano:

«Art. 24 *(Istituzione delle agenzie per l'impiego).* — 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, è istituita in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonché con i servizi preposti all'orientamento ed alla formazione professionale, svolge ogni attività utile al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro;

d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attività delle agenzie per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonché della loro attività con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualità di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonché gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore è scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso può essere scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed è assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile.

4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.

5. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

6. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti pubblici.

7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo della regione interessata, ha facoltà di non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1.

8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e Bolzano».

«Art. 29 *(Disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano).* — 1. Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali, provinciali e regionali per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23), e 9, n. 5), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali ai sensi dell'art. 1, comma 2.

3. Sono fatte comunque salve le competenze delle province autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori, addestramento e formazione professionale attribuite alle stesse ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini di coordinare l'attività dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'art. 8 con quella degli osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse stipulano apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

«Art. 1 *(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego).* — 1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizione alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dall'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264».

— L'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione) così recita:

«Art. 17 *(Riordino della formazione professionale).* — 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale ed al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato ed il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese ed alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione ed aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;

d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri *standard,* con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978.

5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari».

Nota all'art. 3:

— Il testo del D.M. del 18 giugno 1988 (Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e le relative modalità di applicazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1988, n. 152.

Nota all'art. 7:

— L'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) così recita:

«1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b),* si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, *47-bis, 47-ter* e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni».

Nota all'art. 9:

— L'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (per il titolo della legge si veda in nota all'art. 2), così recita:

«Art. 18 (*Tirocini formativi e di orientamento*). — 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizione nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di *handicap,* da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli *stages* e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di *handicap* impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione».

— L'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) così recita:

«Art. 1 (*Fondo per l'occupazione*). — 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le ragioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: *a)* nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno o di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; *b)* nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

1-*bis*. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale e di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico.

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in imisura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

7-*bis*. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

— L'art. 26, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (per il titolo della legge si vede in nota all'art. 2), così recita:

«6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti modalità e criteri per il rimborso, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti».

— Il testo della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1968, n. 109.

— Gli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (per il titolo della legge si veda in nota all'art. 2), così recitano:

«Art. 5 *(Compiti delle commissioni regionali per l'impiego).* — 1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate;

c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste di altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;

d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate, dalla regione;

e) possono stabilire, in deroga all'art. 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e di diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;

g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero ed alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore;

h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni».

«Art. 17 *(Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego).* — 1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti ed i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di forniazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative.

3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.

4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

Nota all'art. 10:

— L'art. 9 del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (per il titolo si vede in nota all'art. 9), così come, in parte, abrogato dal presente articolo, risulta essere il seguente:

«Art. 9 *(Interventi di formazione professionale).* — 1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni.

3.*bis.* Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività social-

mente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-*bis* gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5 nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492.

5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 33 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.

8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.

9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 54 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.

11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

14-18. *(Abrogati)*».

— L'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), così come, in parte, abrogato dal presente articolo, risulta essere il seguente:

«Art. 3. — 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.

1.*bis*. Nelle aree indicate dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammesso sino all'età di 32 anni.

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della commissione regionale impiego non sia intervenuta nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione, provvede il Direttore dell'Ufficio Regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego.

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti di intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasforma-

zione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuato durante ovvero al temine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

7. Al temine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma, dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. *(Abrogato).*

14. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

15. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti ed i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

16. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

17. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge».

— Il testo della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1978, n. 362.

98G0183

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 1998.

Modalità di calcolo per la determinazione della parte di canone, relativo ai contratti di locazione finanziaria, non ammessa in deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi, al fine di istituire, tra l'altro, l'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera *c)*, numero 6, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale stabilisce che nella determinazione della base imponibile non è ammesso in deduzione il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

La parte del canone relativo a contratti di locazione finanziaria riferibile agli interessi passivi che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, numero 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è ammessa in deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, è determinata sottraendo dall'ammontare del canone di competenza di ciascun periodo di imposta compreso nel periodo di durata del contratto di locazione finanziaria l'importo che si ottiene dividendo il costo sostenuto dalla società concedente per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni del periodo di imposta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1998

Il Ministro: VISCO

98A3877

DECRETO 29 aprile 1998.

Modalità per la richiesta al pubblico registro automobilistico per definire le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e successive modificazioni, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro dell'Automobil club;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, la quale:

1) istituisce l'imposta erariale di trascrizione sulle formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

2) prevede il pagamento di detta imposta al momento della richiesta delle formalità alle competenti sedi provinciali dell'Automobil club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, che istituisce una addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione;

Visto il capo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce una imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce una addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 17, comma 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che demanda ad apposito decreto direttoriale le modalità per definire le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative ai tributi sopraindicati, dovuti in dipendenza della richiesta di formalità all'ufficio del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Possono formare oggetto di sanatoria le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997, relative a omessa o tardiva richiesta all'ufficio del pubblico registro automobilistico di:

a) formalità di prima iscrizione dei veicoli;

b) formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al pubblico registro automobilistico.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono quelle dovute per omessa ovvero tardiva presentazione di richiesta di formalità al pubblico registro automobilistico nei termini prescritti dell'art. 2, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, i quali devono essere scaduti alla data del 30 settembre 1997; possono inoltre formare oggetto di sanatoria alle stesse condizioni, le violazioni relative a formalità presentate al pubblico registro automobilistico e rifiutate.

Art. 2.

Modalità

1. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente deve chiedere al competente ufficio del pubblico registro automobilistico l'applicazione della sanatoria, anche in calce alla nota di richiesta della formalità, versando contestualmente i tributi dovuti.

2. L'ufficio del pubblico registro automobilistico provvede, al momento della presentazione della richiesta di cui al comma 1, alla liquidazione e alla riscossione solo dei tributi dovuti nonché alla esecuzione della formalità.

Art. 3.

Versamento

1. Al fine dell'applicazione della sanatoria il contribuente deve versare se dovuta, l'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, nonché l'addizionale provinciale, vigenti alla data delle denominate soprattasse e pene pecuniarie nelle singole leggi d'imposta; sulle somme versate al pubblico registro automobilistico non sono dovuti interessi di mora.

2. Per determinazione della somma da pagare si deve tener conto di quanto precedentemente versato dal contribuente per formalità richiesta e successivamente rifiutata dall'ufficio del pubblico registro automobilistico; le maggiori somme versate non danno luogo a rimborso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A3876

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 dicembre 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 14 febbraio 1997 concernente la determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto il proprio decreto del 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1997, concernente la determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Ritenuta la necessità di definire in modo più puntuale le modalità di predisposizione dei protocolli di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale del 14 febbraio 1997;

Sentito il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto del Ministro della sanità datato 14 febbraio 1997, concernente la determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. I controlli di qualità hanno la finalità di mantenere:

a) in diagnostica le esposizioni del paziente a livello più basso ragionevolmente ottenibile, compatibilmente con l'ottenimento dell'informazione diagnostica richiesta;

b) in terapia le dosi a volumi non bersaglio a livello più basso ragionevolmente ottenibile, compatibilmente con il fine terapeutico.

2. Il responsabile delle apparecchiature provvede affinché il fisico specialista o l'esperto qualificato, incaricato del controllo, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, predispongano protocolli volti a realizzare le finalità di cui al precedente comma 1.

3. I protocolli di cui al precedente comma 2 devono riportare, per ogni tipologia di apparecchiatura:

a) il riferimento ai documenti tecnici di cui al successivo comma 4;

b) i parametri da controllare, i loro valori di riferimento e le loro tolleranze;

c) le procedure operative da seguire per la misurazione di ogni parametro;

d) la periodicità dei controlli.

4. I protocolli sono predisposti con riferimento alle indicazioni riportate nei documenti tecnici elencati nell'allegato *A*, aggiornato con decreto del Ministro della sanità in relazione all'evoluzione tecnologica.

5. Il protocollo di riferimento scelto per ogni apparecchiatura deve essere riportato nel manuale di qualità di cui all'art. 7.

6. Qualora le apparecchiature controllate non corrispondano ai criteri prefissati d'accettabilità, è compito del responsabile delle apparecchiature comunicare tale stato al datore di lavoro che, a sua volta, provvederà a far eseguire i necessari interventi correttivi o a limitarne l'utilizzo oppure a dichiarare l'apparecchiatura obsoleta. In questi ultimi due casi egli provvederà ad informare, entro trenta giorni, l'autorità sanitaria competente; resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro effettuano verifiche a campione sulle modalità di applicazione dei controlli di cui al presente articolo secondo un programma annuale adottato dal Ministro della sanità».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 21

ALLEGATO *A*

1) DOCUMENTI E GUIDE TECNICHE GENERALI PER DIAGNOSTICA E TERAPIA

Organismi e istituzioni scientifiche italiani

Gruppo di studio Istituto Superiore di Sanitá "Controllo di qualità in mammografia". Controllo di qualità in mammografia: aspetti tecnici e clinici. Rapporto ISTISAN, 95/12, ISS, 1995

Gruppo di studio Istituto Superiore di Sanitá "Assicurazione di qualità in radioterapia". Assicurazione di qualità in radioterapia. Proposta di linee guida in relazione agli aspetti clinici e tecnologici. Rapporto ISTISAN 96/39, ISS, 1996.

Associazione Italiana di Radiologia, a cura di L. Bonomo, P. Berardi, C. Bergamini, G. Gavelli, G. Gozzi, R. Padovani, G. Pedroli, A. Rossi, G. Taddei (1995) Assicurazione della Qualità in Radiologia: l'esame radiografico del torace, Documentazione SIRM, n. 1/95. pp. 13-16

AIRP (Associazione Italiana di Radioprotezione) - SIRMN (Associazione Italiana di Radiologia Medica e Medicina Nucleare) Procedure ottimali di verifica delle apparecchiature per roentgendiagnostica (1980)

Organismi europei

H.M. Kramer, K. Schnuer (1992) Dosimetry in Diagnostic Radiology EUR 14180

Commission of the European Communities. (1992) Study group on quality in the Diagnostic X-ray Department, 20, 271-280, British Institute of Radiology, London

European Commission. Study Group on Quality Criteria Development of the European Commission (1996), European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images, EUR 16260, Office for Official Pubblications of the European Communities, Luxembourg

European Commission, A cura di J. Zoetelief, M. Fitzgerald, W. Leitz, M. Sabel (1996) European Protocol on Dosimetry in Mammography, EUR 16263 EN, Office for the Official Pubblication of the European Communities, Luxembourg

European Commission . Study Group on Quality Criteria Development in Paediatrics of the European Commission (1996) European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic images in paediatrics, EUR 16261 EN, Office for Official Pubblications of the European Communities, Luxembourg

Commission of the European Communities. DGVE1 (1992) European guidelines for quality assurance in mammography screening, EUR 14821 EN, Office for the Official Pubblication of the European Communities, Luxembourg

CEC (Commission of the European Communities). 1995. Radiation protection and quality assurance in dental radiology, 81, European Commission

Thwaites, D., Scalliet, P., Leer, J.W., Overgaard, J. Quality assurance in radiotherapy. Radiother. Oncol. 1995, 35: 61-73. Traduzione italiana a cura di AIRO (Associazione Italiana Radioterapisti Oncologi) e AIFB (Associazione Italiana Fisici Biomedici).

Organismi internazionali

WHO (World Health Organization). 1982. Quality Assurance in Diagnostic Radiology, WHO, Geneva, Switzerland

IOMP (International Organization for Medical Physics). Quality assurance in brachytherapy. Medical Physics World Bullettin, 1990: 6; 4-16

Organismi ed istituzioni scientifiche nazionali

NRPB (National Radiological Protection Board). 1990. Patient dose reduction in diagnostic radiology, 1 (3), NRPB Chilton, Didcot, Oxon OX11 ORQ

NRPB (National Radiological Protection Board). 1992. National protocol for patient dose measurements in diagnostic radiology, NRPB, Chilton, Didcot, Oxon OX1 t ORQ

NRPB (National Radiological Protection Board). 1992. Protection of the patient in X-ray computed tomography 3, (4) NRPB, Chilton, Didcot, Oxon OX11 ORQ

BIR (British Institute of Radiology). 1988. Assurance of Quality in the Diagnostic X-ray Department, British Institute of Radiology, London

BIR (British Institute of Radiology). 1991. Guidelines for the Evaluation of Radiological Technologies. Report of a Working Party of the British Institute of Radiology. British Institute of Radiology, London

IPEM (The Institute of Physics and Engineering in Medicine). 1997. Recommended Standards for Routine Testing of Diagnostic X-Ray Imaging Systems, Report 77, IPEM Publications York

IPEM (The Institute of Physics and Engineering in Medicine). 1984. Measurement of Performance Characteristics of Diagnostic X-Ray Systems Report - 32 Series, Part IV Intensifying Screens, Films, Processors & Auto Exposure Control Systems, IPEM Publications York

IPEM (The Institute of Physics and Engineering in Medicine). 1996. Measurement of Performance Characteristics of Diagnostic X-Ray Systems Report - 32 Series, Part 2. 2nd edition image Intensifier TV Systems, IPEM Publications York

IPEM (The Institute of Physics and Engineering in Medicine). 1996 Measurement of Performance Gharacteristics of Diagnostic X-RaySystems Report - 32 Series, Part 1: 2a ediz. X-Ray Tubes & Generators, IPEM Publications York

IPEM (The Institute of Physics and Engineering in Medicine). 1996. Measurement of Performance Characteristics of Diagnostic X-Ray Systems Report - 32 Series, PartV, 2nd Edition Conventional Tomographic Equipment, IPEM Publications York

IPEM (The Institute of Physics and Engineering in Medicine). 1996. Measurement of Performance Characteristics of Diagnostic X-Ray Systems Report - 32 Series, Part VI, 2nd Edition Image Intensifier Fluorography Systems, IPEM Publications York

ACR (American College of Radiology). 1993. Recommended Specifications for New Mammographic Equipment, Reston (Va)

IPSM (Institute of Physical Sciences in Medicine). 1990. Commissioning and routine testing of mammographic X-ray systems, Report.59, IPSM York

Law J., Dance D.R., Faulkner K., Fitzgerald M.C. Ramsdale M.L., Robinson A. (1994) Commissioning and routine testing of mammographic X-Ray systems-2nd edition, Report 59/2, IPEM York

NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements - USA). 1987. Mammography: a user's guide, Report 85, NCRP, Bethesda MD

Vano E, Guibelalde, Morillo A, Alvaez Pedrosa CS (1995) Evaluation of the European image quality criteria for chest examinations, British Radiology, 68 816, 1349- 1355

IPSM (Institute of Physical Sciences in Medicine) a cura di H.C. Starritt, K. Faulkner, P.F. Wankling, K. Cranley, J. Robertson, K. Young (1991) Quality Assurance in Dental Radiology, Report 67, IPSM York

NRPB (National Radiological Protection Board). 1994. Guidelines on Radiological Standards for Primary Dental Care, Documents of the NRPB, 5 (3), NRPB, Chilton, Didcot, Oxon OX11 ORQ

NCS (Netherlands Commission of Radiation Dosimetry). Reccommendations for Dosimetry and Quality Control of Radioactive Sources Used in Brachytherapy. Report n.4, 1991

NCS (Netherlands Commission of Radiation Dosimetry). Reccommendations for the Calibration of Iridium-192 High Dose Rate Sources. Report n.7, 1994

Aird E.G., Jones C.H., Joslin C.A.F., Klevenhagen S.C., Rossiter M.J., Welsh A.D., Wilkinson J.M., Woods M.J. and Wright S.J. Recommendations for brachytherapy dosimetry. Report of a Joint Working Party of the BIR and IPSM. London: BIR 1993; 1-17

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.4. Basic Quality Control in Diagnostic Radiology. AAPM Task Force on Quality Assurance Protocol (1977)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.11. A Guide to the Teaching of Clinical Radiological Physics to Residents in Radiology. AAPM Committee on the Training of Radiologists. (1982)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.12. Evaluation of Radiation Exposure Levels in Cine Cardiac Catherization Laboratories. AAPM Cine Task Force of the Diagnostic Radiology Committee (1984)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.14. Performance Specifications and Acceptance Testing for X-Ray Generators and Automatic Exposure Control Devices. AAPM Diagnostic X-Ray Imaging Committee Task Group (1985)

A.A.P.M. (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.18. A Primer on Low-Level Ionizing Radiation and its Biological Effects. AAP Biological Effects Committee (1986)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.25. Protocols for the Radiation Safety Surveys of Diagnostic Radiological Equipment. AAPM Diagnostic X-Ray Imaging Committee TH #1 (1988)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.29. Equipment Requirements and Quality Control for Mammography. AAPM Diagnostic X-Ray Imaging Committee TG #7 (1990)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.31. Standardized Methods for Measuring Diagnostic X-Ray Exposure. AAPM Diagnostic X-Ray Imaging Committee TG #8 (1991)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.33. Staffing Levels and Responsibilities in Diagnostic Radiology. Diagnostic X-Ray Imaging Committee TG #5 (1991)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.36. Essentials and Guidelines for Hospital Based Medical Physics Residency Training Programs. AAPM Presidential Ad Hoc Committee (1992)
A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.39. Specification and Acceptance Testing of Computed Tomography Scanners. Diagnostic X-Ray Imaging Committee TG #2 (1993)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.45. Management of Radiation Oncology Patients with Implanted Cardiac Pacemakers. AAPM Task Group #4 (1994)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.46. Comprehensive QA for Radiation Oncology. AAPM Radiation Therapy Committee TG #40 (1994)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Code of practice for X-ray therapy linear accelerators. Med.Phys. 2 (3), p. 110-121, 1975

2) DOCUMENTI E GUIDE TECNICHE PER ACCESSORI

Organismi e istituzioni scientifiche nazionali

J.Van Dyk, R.B.Barnett, J.E.Cygler, P.C.Shragge. Commissioning and quality assurance of treatment planning computers. Int.J.Radiation Oncology Biol.Phys. 1993, Vol.26 pp.261-273

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.6. Scintillation Camera Acceptance Testing & Performance Evaluation. AAPM Nuclear Medicine Committee (1980)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.9. Computer-Aided Scintillation Camera Acceptance Testing. AAPM Task Group of the Nuclear Medicine Committee (1982)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.10. A Standard Format for Digital Image Exchange. Baxter et al. (1982)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.24. Radiotherapy Portal Imaging Quality. AAPM Radiation Therapy TG #28 (1988)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.30. E-mail and Academic Computer Networks. AAPM Computer Committee TG #1 (1990)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.35. Recommendations on Performance Characteristics of Diagnostic Exposure Meters. AAPM Diagnostic X-Ray Imaging TG #6 (1992)

3) DOCUMENTI E GUIDE TECNICHE PER RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEARE

Organismi e istituzioni scientifiche italiani

Protocollo per la dosimetria di base nella radioterapia con fasci di fotoni ed elettroni con E_{max} fra 1 e 40 MeV, a cura del comitato per la standardizzazione della dosimetria in radioterapia dell'AIFB, Bollettino Fisica Biomedica 1988, 6: 1-60

Comitato AIFB per la dosimetria in brachiterapia, Dosimetria di base in Brachiterapia. Protocollo per la dosimetria di base nella radioterapia con sorgenti brachiterapiche. Collana scientifica AIFB, No.1 (1977)

AIFS (Associazione Italiana di Fisica Sanitaria) Garanzia della qualità in Radioterapia a Fasci Esterni. Controlli sugli impianti per Roentgenterapia. Periodico d'informazione n.1/96, pp.11-21

Associazione Italiana di Fisica Biomedica (1994) Controlli di qualita' in SPECT Fisica Biomedica, XII, 2

Associazione Italiana di Medicina Nucleare (1997) Controlli di qualita' delle gammacamere SPECT

Associazione Italiana di Medicina Nucleare (1997) Linee Guida. Protocollo di qualita per le apparecchiature di medicina nucleare

Societa Italiana di Biologia e Medicina Nucleare (1983) Guida per il Controllo di qualita della camera a scintillazione. SIBMN

Societa Italiana di Radiologia Medica e Medicina Nucleare (1982) Il controllo di qualità e la valutazione delle prestazioni della gamma-camera. SIRM

Organismi e istituzioni scientifiche internazionali

ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements). Report 50: Prescribing, recording and reporting photon beam therapy. International Commission for Radiation Units and Measurements, ISBN 0-913394-48-3. Bethesda, 1993

ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements). Report 42. Use of computers in external beam radiotherapy procedures with high-energy photons and electrons. Bethesda, MD, 1987

ICRU. (International Commission on Radiation Units and Measurements). Dose and colume specification for reporting intracavitary therapy in gynecology. ICRU Report n.38, Bethesda, MD, 1985

International Atomic Energy Agency (IAEA). Tecnical reports series No.277, Absorbed Dose determination in Photon and Electron Beams. Vienna, 1987

WHO (World Health Organization) Quality assurance In Radiotherapy (1988)

IAEA (International Atomic Energy Agency). 1991. Quality Control of nuclear medicine instruments, TECDOC, 602, IAEA, Vienna

ICRP (International Commission on Radiation Protection). 1987. Protection of the patient in nuclear medicine, ICRP Pubblication 52, Annals of ICRP, 17, :4

WHO (World Health Organization). 1982. Quality Assurance in Nuclear Medicine, World Health Organization, Geneva

Organismi ed istituzioni scientifiche nazionali

HPA (The Hospital Physicists Association UK) 1980 Quality Control of Nuclear Medicine Instrumentation, CRS 38, HPA

Recommendations for a quality assurance programme in external radiotherapy. Physics for clinical radiotherapy, booklet No. 2, P. Aletti and P. Bey eds., Garant, Leuven-Apeldoorn

Societè Francaise des Physiciens d'Hòspital. (1984). Controle de qualité d'une installation de telécobalthrrapie. Cahier n.28

Societè Francaise des Physiciens d'Hòspital. (1984). Controle de qualité des Accelerateurs d''electrons à usage mèdical. Cahier n.29

NACP (Nordic Association of Cllnical Physlcs) (1986). Procedures in External Radiation Therapy Dosimetry with Electron and Photon Beams with Maximum Energies between 1 and 50 MeV. Acta Radiologica Oncology, 19 fasc.1

IPSM (Institute of Physical Sciences in Medlcine). Commissioning and (qualilty Assurance of Llnear Accelerators. Report n. 54 (York 1988)

ANSI (American National Standards Institute, New York}. Rep. N. 449 (Guidelines for maintaining Co-60 and Cs-137 teletherapy equipment, 1974.

ANSI (American National Standards Institute, New York}. Rep. N. 449.1. Procedures for periodic inspection of Co-60 and Cs-137 teletherapy equipment, 1978

CFMRI (Comité Francais "Mesure des Rayonnements Ionisants"). Recommendations pour la détermination des doses absorb0es en curiethérapie CFMRI n.1. Chiron 1983

BCRU (British Committee on Radiation Units and Measurement). Specification of brachytherapy sources. Brit.J.Radiol. 1984: 57; 941-2

American National Standard (1986) Calibration and usage of 'dose calibrator' ionisation chambers for the assay of radionuclides, ANSI, 42, 13, New York

Graham SL, Fahey FH, Madsen MT, van Aswegen A, Yester MV (1995) Quantitation of SPECT performance: Report of Task Group 4, Nuclear Medicine Committee, Med Phys, 22, 4, 401-409

National Electrical Manufactures Association (1994) Performance measurements of Scintillation Cameras, NEMA NU 1-1994, NEMA, Washington DC

NCS (Netherlands Commission of Radiation Dosimetry). Implementation of quality control programmes for electron accelerators in radiation therapy centres in The Netherlands. Meijer G.J., H.J. van Kleffens, B.J. Mijnheer. Draft version, November 1995.

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.7. Protocol for Neutron Beam Dosimetry. AAPM Task Group #18 (1980 (Free)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.13. Physical Aspects of Quality Assurance in Radiation Therapy. AAPM Radiation Therapy Committee TG #24, with contribution by TG #22 (1984)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.15. Performance Evaluation and Quality Assurance in Digital Subtraction Angiography. AAPM Digital Radiography/Fluorography Task Group (1985)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.16. Protocol for Heavy Charged-Particle Therapy Beam Dosimetry. AAPM TG #20 of the Radiation Therapy Committee (1986)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.17. The Physical Aspects of Total and Half Body Photon Irradiation. AAPM TG #29 of the Radiation Therapy Committee (1986)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.19. Neutron Measurements Around High Energy X-Ray Radiotherapy Machines. AAPM Radiation Therapy TG #27 (1987)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.21. Specification of Brachytherapy Source Strength. AAPM Radiation Therapy TG #32 (1987)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.22. Rotation Scintillation Camera Spect Acceptance Testing and Quality Control. Task Group of the Nuclear Medicine Committee (1987).

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.23. Total Skin Electron Therapy: Technique and Dosimetry. AAPM Radiation Therapy TG #30 (1988)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.32. Clinical electron-beam dosimetry. Radiation Therapy Committee TH #25 (1991)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.37. Auger Electron Dosimetry. AAPM Nuclear Medicine Committee TG #6 (1993)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.40. Radiolabeled Antibody Tumor Dosimetry. AAPM Nuclear Medicine Committee TG #2 (1993)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.41. Remote Afterloading Technology. Remote Afterloading Technology TG #41 (1993)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.47. AAPM Code of Practice for Radiotherapy Accelerators. AAPM Radiation Therapy TG #45 (1994)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.48. The Calibration and Use of Plane-Parallel Ionization Chambers for Dosimetry of Electron Beams. AAPM Radiation Therapy Committee TG #39 (1994)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.49. Dosimetry of Auger-Electron-Emitting Radionuclides. AAPM Nuclear Medicine TG #6 (1995)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.50. Fetal Dose from Radiotherapy with Photon Beams. AAPM Radiation Therapy Committee TG #36 (1995)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.51. Dosimetry of Interstitial Brachvtherapys Sources. AAPM Radiation Therapy Committee TG #43 (1995)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.52. Quantitation of SPECT Performance. AAPM Nuclear Medicine Committee TG #4 (1995)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). Report Series n.56. Medical Accelerators Safety Consideratlons. AAPM Radiation Therapy TG #35 (1993)

A.A.P.M, (American Association of Physicists in Medicine). A protocol for the determination of absorbed dose from high-energy photon and electron beams Task Group 21. Med. Phys. 10 (6), Nov./ Dec:, p. 741-771, 1983

4) DOCUMENTI E GUIDE TECNICHE PER IMMAGINI MEDICHE

Organismi nazionali

NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements) Report n.99. Quality Assurance for Diagnostic Imaging. 1990, Bethesda (MD)

98A3878

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 18 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Gonasi HP».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Gonadotrafon LH», della società Amsa Laboratori Chimico Farmaceutici S.r.l., con sede in Roma, nella confezione 3 fiale 2000 ui + 3 fiale solv. 2 ml, AIC n. 003763101, risulta classificata in classe *C);*

Visto il provvedimento A.I.C. n. 1089 dell'8 gennaio 1997 dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997, e successiva modifica, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1997, con il quale è stata modificata la denominazione della specialità medicinale da Gonadotrafon LH a Gonasi HP;

Vista la domanda del 17 giugno 1997 con cui la società Amsa Laboratori Chimico Farmaceutici S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *A)* della specialità medicinale «Gonasi HP», per la confezione 3 fiale 2000 ui + 3 fiale solv. 2 ml al prezzo di L. 17.100, IVA compresa, allineato a quello dell'analoga specialità medicinale denominata «Profasi HP», della società Serono Pharma S.p.a., con sede in Roma;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 12 novembre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *A)* della specialità medicinale sopra indicata, per la confezione 3 fiale 2000 ui + 3 fiale solv. 2 ml al prezzo allineato di L. 17.100, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Gonasi HP», della società Amsa Laboratori Chimico Farmaceutici Sr.l., con sede in Roma, nella confezione 3 fiale 2000 ui + 3 fiale solv. 2 ml, AIC n. 003763101, è classificata, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella classe *A)* al prezzo di L. 17.100, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 87

98A3881

PROVVEDIMENTO 18 marzo 1998.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Locral» e «Panzid».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale le specialità medicinali denominate «Locral», della società Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 30 bustine da 5 ml, AIC n. 028745026, e flacone sospensione 200 ml, AIC n. 028745014, e «Panzid», della società Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede in Verona, nella confezione 1 flacone da 250 mg + 1 fiala solvente, AIC n. 025211018, risultano classificate in classe *C);*

Viste le domande del 2 ottobre 1997 con cui la società Schering Plough S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *A)* della specialità medicinale denominata «Locral», nelle confezioni sopra citate, rispettivamente al prezzo di L. 9.300, IVA compresa, e di L. 12.400, IVA compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Antepsin» della società Laboratori Baldacci S.p.a., con sede in Pisa; del 26 novembre 1997 con cui la società Duncan Farmaceutici S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *A)* con nota 55 della specialità medicinale denominata «Panzid», nella confezione 1 flacone da 250 mg + 1 fiala solvente al prezzo di L. 8.500, IVA compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Glazidim», della società Glaxo Wellcome S.p.a, con sede in Verona;

Viste le proprie deliberazioni, assunte nella seduta del 23 dicembre 1997, con le quali è stato approvato l'inserimento in classe *A)* della specialità medicinale denominata «Locral», della società Schering Plough S.p.a., nelle confezioni 30 bustine da 5 ml al prezzo di L. 9.300, IVA compresa, e flacone sospensione 200 ml al prezzo di L. 12.400, IVA compresa, e l'inserimento in classe *A)* con nota 55 della specialità medicinale denominata «Panzid» della società Duncan Farmaceutici S.p.a., nella confezione 1 flacone da 250 mg + 1 fiala solvente al prezzo di L. 8.500, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali di seguito elencate sono classificate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella classe ed ai prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione:

specialità: Locral - società: Schering Plough S.p.a.- confezione: 30 bustine 5 ml - AIC: n. 028745026 - prezzo IVA compresa: L. 9.300 - classe *A)*;

specialità: Locral - società: Schering Plough S.p.a. - confezione: flacone sosp. 200 ml - AIC: n. 028745014 - prezzo IVA compresa: L. 12.400 - classe *A)*;

specialità: Panzid - società: Duncan Farmaceutici S.p.a. - confezione: 1 flacone 250 mg + 1 fiala solvente - AIC: n. 025211018 - prezzo IVA compresa: L. 8.500 - classe *A)* - nota: 55.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 91

98A3882

PROVVEDIMENTO 18 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Uni-Dur».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità di AIC n. 400/1995 del 26 giugno 1995, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1995 - serie generale - n. 164, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe *C)* della specialità medicinale denominata «Uni-Dur» della società Schering Plough Products Inc. Kenilworth (USA), rappresentata in Italia dalla società Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni «400» 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg, e «600» 30 compresse a rilascio controllato da 600 mg;

Vista la domanda dell'11 ottobre 1996 con cui la società Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *A)* della specialità medicinale denominata «Uni-Dur», per le confezioni «400» 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg al prezzo di L. 10.400, IVA compresa, e «600» 30 compresse a rilascio controllato da 600 mg al prezzo di L. 15.600, IVA compresa;

Visto il proprio provvedimento 29 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 1998, registro n. 1, foglio n. 30, in corso di pubblicazione, con il quale la specialità medicinale denominata «Uni-Dur» è stata riclassificata in classe *A)* nella confezione «400» 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg al prezzo di L. 10.400, IVA compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 23 dicembre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *A)* della specialità medicinale Uni-Dur, a base di teofillina anidra, anche per la confezione «600» 30 compresse a rilascio controllato da 600 mg, al prezzo di L. 15.600, IVA compresa, allineato a quello del farmaco di riferimento denominato «Respicur» della società Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GMBH. con sede in Konstanz (DE);

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Uni-Dur», della società Schering Plough Products Inc. Kenilworth (USA), rappresentata in Italia dalla società Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede in Milano, nella confezione «600» 30 compresse a rilascio controllato da 600 mg, AIC n. 028158018, è classificata nella classe *A)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 15.600, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 90

98A3883

PROVVEDIMENTO 19 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Pierami».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Pierami», della società Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede in Segrate (Milano), nella confezione im iv 10 fiale 500 mg/2 ml, AIC n. 024076186, risulta classificata in classe *C)*;

Vista la domanda del 22 gennaio 1997 con cui la società Fournier Pierrel Farma S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *H)* della specialità medicinale denominata «Pierami», nella confezione im iv 10 fiale 500 mg/2 ml al prezzo di L. 150.000, I.V.A. compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Likacin», della società Lisapharma S.p.a., con sede in Erba (Como);

Vista la nota del 21 ottobre 1997 con cui la società Fournier Pierrel Farma S.p.a. chiede di poter applicare alla specialità medicinale «Pierami», nella confezione im iv 10 fiale da 500 mg/2 ml, il prezzo di L. 185.000, IVA compresa, invece di L. 150.000 come precedentemente indicato, a seguito dell'aggiornamento del prezzo della detta specialità medicinale nella confezione 1 fiala da 500 mg, da L. 15.000 a L. 18.500, come risulta dal decreto ministeriale 25 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 208 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1997;

Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute dell'8 ottobre e 23 dicembre 1997, con le quali è stato approvato l'inserimento in classe *H)* della specialità medicinale denominata «Pierami», della società Fournier Pierrel Farma S.p.a., nella confezione im iv 10 fiale da 500 mg/2 ml al prezzo di L. 185.000, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Pierami», della società Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede in Segrate (Milano), nella confezione im iv 10 fiale da 500 mg/2 ml, AIC n. 024076186, è classificata, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella classe *H)* al prezzo di L. 185.000, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 85

98A3880

PROVVEDIMENTO 20 marzo 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Atenololo Stada».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 58/1996 del 7 novembre 1996 dell'Ufficio affari comunitari del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella

Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1996, n. 285, con il quale viene autorizzata l'immissione in commercio in classe *C)* della specialità medicinale denominata «Atenololo Stada», a base di atenololo, della società Stada Arzneimittel AG., con sede in Bad vilbel - Germania, rappresentata in Italia dalla dott.ssa Cristina Meran Pala, domiciliata in Milano, nelle forme e confezioni di seguito indicate:

«ATENOLOLO 100» - 100 compresse da 100 mg;

«ATENOLOLO 100» - 50 compresse da 100 mg;

«ATENOLOLO 100» - 20 compresse da 100 mg;

«ATENOLOLO 50» - 100 compresse da 50 mg;

«ATENOLOLO 50» - 50 compresse da 50 mg;

«ATENOLOLO 50» - 20 compresse da 50 mg;

Vista la domanda del 16 gennaio 1997 con cui la società Stada Arzneimittel AG chiede la riclassificazione in classe *A)* della specialità medicinale «Atenololo Stada», a base di atenololo, nelle confezioni sopra citate, rispettivamente ai prezzi di L. 52.800, IVA compresa, L. 26.400, IVA compresa, L. 10.600, IVA compresa, L. 26.400, IVA compresa, L. 13.200, IVA compresa, L. 5.300, IVA compresa, riallineandosi ai farmaci di riferimento denominati «Atenol», 50 compresse 100 mg, della società C.T. Laboratorio Farmaceutico S.r.l., con sede in Sanremo (Imperia), «Seles Beta», 50 compresse 100 mg, della società Schwarz Pharma S.p.a., con sede in Milano, «Tenormin», 14 compresse 100 mg, della società Zeneca Italia S.r.l., con sede in Basiglio - Palazzo Volta (Milano);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 ottobre 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole all'inserimento in classe *A)* della specialità medicinale sopra indicata, per le confezioni 50 compresse da 50 mg, AIC n. 029776022, e 50 compresse da 100 mg, AIC n. 029776059, mentre è stata confermata la classificazione in classe *C)* per le restanti confezioni;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Atenololo Stada», della società Stada Arzneimittel AG, con sede in Bad Vilbel - Germania, rappresentata in Italia dalla dott.ssa Cristina Meran Pala, domiciliata in Milano, è classificata in classe *A)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 50 compresse da 50 mg, AIC n. 029776022, al prezzo di L. 13.200, IVA compresa, e nella confezione 50 compresse da 100 mg, AIC n. 029776059, al prezzo di L. 26.400, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 86

98A3879

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Aggiornamento e coordinamento delle deliberazioni CIPE 24 aprile 1996 e 18 dicembre 1996 che disciplinano i contratti di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Texas Instruments Italia S.p.a. (Deliberazione n. 20/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla rioganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 2, comma 203, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Visto l'art. 21, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, che ha prorogato i regimi d'aiuto a finalità regionale, prorogando in particolare l'applicabilità all'Abruzzo, fino al 31 dicembre 1999, della deroga di cui all'art. 93, comma 3, lettera *c)* del Trattato di Roma;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/96 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/45/5 del 17 febbraio 1996;

Vista la lettera della Commissione europea del 17 novembre 1997 n. SG (97) D/9536 in materia di aiuti alla ricerca ed alla innovazione;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma, modificata dal punto 4 della propria deliberazione del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997;

Vista la propria deliberazione del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, con la quale è stato approvato un contratto di programma con la Texas Instruments Italia S.p.a. comportante un onere per lo Stato di 570.480 milioni di lire;

Vista la propria deliberazione del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, che ha approvato l'aggiornamento del contratto con un ulteriore costo per lo Stato di 143.453 milioni di lire;

Vista la nota prot. n. 4/0431/98 del 29 gennaio 1998 con la quale il servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato una relazione relativa all'aggiornamento e coordinamento delle summenzionate deliberazioni del 24 aprile e del 18 dicembre 1996;

Considerata l'opportunità di scindere la fase di ampliamento ed ammodernamento dell'attuale stabilimento di Avezzano da quella di realizzazione, sempre in Avezzano, di una nuova unità produttiva destinata alla lavorazione di fette di silicio da 300 mm;

Considerato che l'ammontare complessivo degli investimenti ed il conseguente impatto occupazionale restano invariati e che le variazioni richieste sono di carattere tecnico, connesse all'evoluzione della tecnologia e del mercato;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento dei contratti di programma approvati con proprie deliberazioni del 25 febbraio 1994 e del 21 marzo 1997 con i relativi piani progettuali, di cui alle premesse, con la Texas Instruments Italia S.p.a. per la realizzazione di investimenti industriali e di ricerca nel settore della componentistica elettronica avanzata, da realizzarsi ad Avezzano (L'Aquila) - area ricompresa nell'obiettivo 1, zona ammessa fino al 31 dicembre 1999 alla deroga di cui all'art. 92.3 *c)* del Trattato C.E. - consistenti rispettivamente nell'ampliamento ed ammodernamento dello stabilimento esistente in Avezzano, con un investimento complessivo di 960 miliardi di lire, e nella realizzazione di una nuova unità produttiva destinata alla lavorazione di fette di silicio da 300 mm, con un investimento complessivo di 1.300 miliardi di lire.

2. Le agevolazioni finanziarie agli investimenti produttivi ed al centro di ricerca sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo del 25% dell'investimento ammissibile, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa; per i progetti di ricerca sono calcolate in E.S.L. nei limiti compatibili con la lettera della Commissione citata in premessa, e precisamente: 70% dell'investimento ammissibile per la ricerca industriale, 45% e 30% dell'investimento am-missibile per lo sviluppo precompetitivo (rispettivamente per realizzazioni di componenti su fette da 300 mm e di celle e strutture elementari avanzate), e 50% dell'investimento ammissibile per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo, rimanendo da verificare in fase istruttoria le aliquote attribuite.

3. I piani sono articolati come segue per capitoli di costo e tempi di realizzazione:

a) ampliamento ed ammortamento dello stabilimento esistente in Avezzano da realizzare nel periodo 1997-1999:

	miliardi di lire
Investimenti industriali	740
Centro di ricerca	70
Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo	150
Totale . . .	960

b) nuova unità produttiva destinata alla lavorazione di fette di silicio da 300 mm, da realizzare nel periodo 1999-2000:

	miliardi di lire
Investimenti industriali	1.250
Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo	50
Totale . . .	1.300

4. L'onere a carico dello Stato, calcolato con i medesimi criteri adottati nelle delibere 24 aprile 1996 e 18 dicembre 1996 ed applicando il regime di tassazione dei contributi in conto capitale allora vigente, viene definito in 330.340 milioni di lire per l'ampliamento e 376.460 milioni di lire per la nuova unità. La differenza di 7.133 milioni tra l'onere stanziato con delibere 24 aprile 1996 e 18 dicembre 1996, per complessive 713.933 milioni di lire, e quello di cui alla presente deliberazione, viene recuperato all'entrata del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Le agevolazioni finanziarie saranno erogate nel

periodo 1998-2000 per quanto riguarda il progetto di ampliamento ed ammodernamento dello stabilimento attuale e nel periodo 1999-2002 per quanto riguarda la nuova unità.

5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti e/o eventuali modifiche della formula per il calcolo del contributo, se ed in quanto dovessero essere applicate, non potranno comunque comportare aumenti degli oneri per lo Stato indicati al precedente punto 3.

6. I piani progettuali prevedono una nuova occupazione complessiva di 1.025 unità, di cui 275 per il programma di ampliamento ed ammodernamento e 750 per la nuova unità produttiva. L'occupazione a regime, dopo il completamento di entrambi gli investimenti, ammonterà a 2.275 unità.

7. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad aggiornare, in coerenza con la presente deliberazione, il contratto già stipulato con la Texas Instruments Italia S.p.a. in data 16 dicembre 1996 in corso di attuazione, ed a sottoscrivere il nuovo contratto di programma con la Texas Instruments Italia S.p.a., attuativo della delibera 18 dicembre 1996 come modificata dalla presente, trasmettendo copia della nuova documentazione alla segreteria del Comitato, entro trenta giorni dalle rispettive formalizzazioni.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 106

98A3885

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Wow S.p.a. del gruppo Wired & Wireless S.a. (Deliberazione n. 22/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 2, comma 203, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Visto l'art. 21, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale e del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista altresì la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c e 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C/45/5 del 17 febbraio 1996;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma, modificata dal punto 4 della propria deliberazione del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997;

Vista la nota prot. n. 4/0428/98 del 29 gennaio 1998 con la quale il servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato una memoria sulla proposta di accesso alla contrattazione programmata presentata dalla Wow S.p.a. del gruppo Wired & Wireless S.a., già Ticams S.p.a. del Gruppo Texas Instruments, con il relativo piano progettuale per la realizzazione di attività industriali e di ricerca nel settore delle telecomunicazioni, da localizzarsi in Aversa (Caserta) e comportante investimenti per 159.000 milioni di lire con un onere a carico dello Stato di 92.755,5 milioni di lire;

Vista la nota GAB/98/03633/A6 del 26 febbraio 1998 del Ministero dell'ambiente;

Considerato che l'iniziativa è promossa da un gruppo costituito da società internazionali di primaria importanza nei vari comparti delle telecomunicazioni, con un rilevante patrimonio tecnologico e know how in un settore in fase di particolare crescita in ambito italiano ed europeo;

Considerato che l'attuazione del programma di investimenti comporta la riconversione dello stabilimento di Aversa con il graduale passaggio dalla attuale produzione di componentistica elettronica per elettrodomestici alla produzione di prodotti per telecomunicazioni di seconda generazione, con salvaguardia e riqualificazione della manodopera attualmente ivi impiegata;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale, di cui alle premesse, da stipulare — secondo quanto previsto al successivo art. 6 — con la Wow S.p.a. del gruppo Wired & Wireless S.a., per la realizzazione di un articolato piano di investimenti e di ricerca nel settore di prodotti per telecomunicazioni in Aversa (Caserta), area ricompresa nell'obiettivo 1, zona B, coperta dalla deroga dell'art. 92.3.*a)* del Trattato C.E, nello stabilimento già di proprietà dalla Ticams S.p.a., e comportante un investimento complessivo ammesso di lire 159.000 milioni così ripartiti:

	milioni di lire
	—
Investimenti industriali	52.000
Centro di ricerca	23.000
Progetti di ricerca (n. 5)	84.000
Totale . . .	159.000

2. Le agevolazini finanziarie, per gli investimenti e per il centro di ricerca sono calcolati in E.S.N. nel limite massimo del 40% dell'investimento ammissibile; per gli investimenti relativi ai progetti di ricerca industriale, sono calcolati in E.S.L. nel limite massimo del 65% degli investimenti medesimi.

3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato complessivamente in lire 92.755,5 milioni, così ripartiti:

26.451,3 milioni per investimenti industriali;

11.704,2 milioni per investimenti relativi al centro di ricerca;

54.600 milioni per investimenti relativi ai progetti di ricerca.

Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti e/o eventuali modifiche della formula per il calcolo del contributo, se ed in quanto dovessero essere applicate, non potranno comunque comportare aumenti degli oneri per lo Stato.

4. Gli investimenti previsti nel piano progettuale dovranno essere realizzati entro il 2000.

5. Il piano progettuale prevede un'occupazione diretta a regime di 510 unità lavorative, di cui 140 nuove e 370 salvaguardate. La società si impegna a proseguire nello stabilimento di Aversa, nel biennio 1998-1999 l'attuale produzione di componentistica per elettrodomestici.

6. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere con il gruppo Wired & Wireless S.a., il relativo entratto di programma, che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative e che verrà trasmesso in copia alla segreteria del Comitato, entro trenta giorni dalla stipula.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 103

98A3886

DELIBERAZIONE 17 marzo 1998.

Aiuti nazionali di adattamento al settore bieticolo-saccarifero ai sensi dei regolamenti (CEE) 1785/81 e 1101/95 relativi al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per la campagna 1997-1998. (Deliberazione n. 26/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero come modificato, per ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95, ed in particolare l'art. 46 che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero su tutto il territorio ed eventualmente anche ai prodotti di zucchero delle regioni del Sud;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero;

Visti in particolare l'art. 3 del decreto citato, che demanda al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti nazionali, di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea e degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, (Finanziaria 1998), che ha stanziato lire 138 miliardi a valere sul cap. 4542 del Ministero del tesoro per il finanziamento degli aiuti nazionali al settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la proposta avanzata con nota n. 5394, dell'11 marzo 1998 dal Ministro per le politiche agricole;

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, relativa al piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero integrata dalla legge 30 luglio 1990, n. 209, che prevede la realizzazione di attività alternative o integrative a quella saccarifera;

Tenuto conto della situazione di insufficiente competitività del settore bieticolo-saccarifero, dell'orientamento comunitario verso un progressivo contenimento dgli aiuti nonché delle esigenze di contenimento della spesa pubblica nazionale;

Ritenuto oppurtuno assicurare al settore bieticolo-saccarifero, per la campagna 1997-1998, il sostegno consentito dalla normativa comunitaria nei limiti delle risorse a tal fine disponibili sul bilancio dello Stato;

Tenuto conto che i limiti delle autorizzazioni comunitarie, per una produzione in quota di zucchero pari a 15.611.794,14 quintali ammontano a 68.748.373,25 ECU che, sulla base di un tasso di cambio pari a 1.973,93 lire per ECU il Ministero per le politiche agricole ha valutato, nella proposta sopracitata, corrispondere a lire 135.704.476.407,60;

Udita la relazione del Ministro per le politiche agricole sulla quale concorda il Sottosegratario di Stato dell'industria, commercio e artigianato;

Delibera:

Per la campagna 1997/1998 gli aiuti nazionali di adattamento, di cui all'art. 46 del regolamento CEE n. 1785/81 come modificato dal regolamento (CE) n. 1101/95 citati in premessa, sono concessi nei limiti delle autorizzazioni comunitarie e nella misura massima di 138 miliardi.

Gli aiuti saranno corrisposti a favore dei produttori di barbabietola con riferimento alla produzione di zucchero ottenuta nelle unità di trasformazione situate in ciascuna delle tre zone italiane, in rispondenza alle modalità ed alle condizioni di corresponsione previste dalla regolamentazione comunitaria ed alle indicazioni attuative che saranno trasmesse dal Ministero per le politiche agricole all'AIMA, ente erogatore.

Il Ministero per le politiche agricole provvederà agli adempimenti di propria competenza in ordine all'utilizzazione delle predette risorse a favore delle categorie economiche interessate, nel rispetto delle specifiche norme comunitarie.

Si autorizza, previa verifica di conformità con la normativa comunitaria, la proroga, fino al 30 settembre 1998, dell'efficacia del piano bieticolo-saccarifero nazionale di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 209.

Il Ministro per le politiche agricole sottoporrà al CIPE, nell'ambito del Piano agricolo nazionale e nel rispetto delle regole comunitarie l'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero.

Roma, 17 marzo 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 108

98A3887

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 30 aprile 1998.

Proroga della scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la vendita di prodotti della distillazione per la campagna 1996-1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, di riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto lo statuto-regolamento dell'A.I.M.A., approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 14 febbraio 1985;

Visto il decreto ministeriale n. 12874 del 5 ottobre 1994, con il quale il dott. Vito Lazzereschi è stato nominato direttore generale reggente dell'A.I.M.A.;

Visto decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 3;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella seduta del 15 aprile 1993;

Visto il disciplinare per l'acquisto dei prodotti ricavati dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1996/-1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 23 dicembre 1997;

Visti i decreti AIMA n. 35 del 28 gennaio 1998, n. 73 del 28 febbraio 1998 e n. 87 del 30 marzo 1998 con i quali è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte di vendita dei prodotti della distillazione all'AIMA, stabilito dall'art. 2 del citato disciplinare;

Ritenuto necessario ed urgente, per la concreta attuazione dell'intervento, prorogare ulteriormente al 15 maggio 1998 il predetto termine;

Decreta:

Il termine ultimo stabilito dall'art. 2 del disciplinare per l'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale per la campagna 1996-1997, prorogato al 30 aprile 1998 con decreto AIMA n. 87 del 30 marzo 1998, è ulteriormente prorogato al 15 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1998

Il direttore generale reggente: LAZZARESCHI

98A3874

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in dodicesima seduta comune, mercoledì 24 giugno 1998, alle ore nove, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura.

98A3978

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 maggio 1998

Dollaro USA	1748,80
ECU	1941,52
Marco tedesco	986,24
Franco francese	294,12
Lira sterlina	2863,49
Fiorino olandese	875,14
Franco belga	47,808
Peseta spagnola	11,610
Corona danese	258,92
Lira irlandese	2480,67
Dracma greca	5,666
Escudo portoghese	9,627
Dollaro canadese	1218,59
Yen giapponese	13,208
Franco svizzero	1180,03
Scellino austriaco	140,16
Corona norvegese	235,83
Corona svedese	229,67
Marco finlandese	324,48
Dollaro australiano	1109,79

98A3977

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione di autorizzazione alla produzione all'officina farmaceutica A. Ceccarelli & C., in Firenze

Con il decreto n. 805/S.O.318/D19 del 29 aprile 1998 è stata sospesa, a tempo indeterminato, a tutela della sanità pubblica, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali presso l'officina farmaceutica sottoindicata:

A. Ceccarelli & C., sita in Firenze, via Caponsacchi, 31.

98A3893

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natrilix»

Estratto del decreto n. 90 del 2 marzo 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società LFB-Laboratoires biopharmaceutiques de France, con sede in 29, Rue du Pont, 92202 Neuilly-Sur-Seine, Francia.

Specialità: NATRILIX - 30 compresse rivestite 2,5 mg, A.I.C. n. 024032017,

è ora trasferita alla società: Les Laboratoires Servier, con sede in 22 Rue Guarnier, Neuilly sur Seine, Francia, rappresentata in Italia da Servier Italia S.p.a., via degli Aldobrandeschi, 107, Roma, codice fiscale 00701480584.

I lotti della confezione 30 compresse rivestite 2,5 mg (A.I.C. n. 024032017) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3823

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tonofolin»

Estratto del decreto n. 92 del 2 marzo 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in S.S. Varesina, 233 km. 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 00687350124.

Specialità: TONOFOLIN:

10 flaconcini orali 4 mg, A.I.C. n. 025990045;

20 compresse 4 mg, A.I.C. n. 025990060,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3825

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ampilux», «Antocin», «Calcio Jodico», «Cortisomicina», «Cromozil», «Deltamidrina», «Disebrin», «Fluaton», «Idrocortisone lux», «Isonefrine», «Lacribase», «Luxazone eparina», «Omatropina lux», «Optistin», «Optistin Z», «Pilocarpina 2 plus», «Sagamicina», «Tetraciclina lux», «Vasofen», «Vitamfenicolo», «Glucosio», «Mercurio ossido giallo», «Pilocarpina cloridrato», «Sulfacetamide sodica».

Estratto del decreto n. 118 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Allergan S.p.a., con sede in via Costarica, 20/22, Pomezia (Roma), codice fiscale 00431030584.

Specialità medicinali:

AMPILUX:

pomata oftalmica 5 g, A.I.C. n. 021057017;

collirio liof 0,8% 3 ml, A.I.C. n. 021057029;

ANTOCIN:

20 confetti 30 mg, A.I.C. n. 022472029;

30 confetti 30 mg, A.I.C. n. 022472031;

CALCIO JODICO:
collirio 10 ml, A.I.C. n. 000262016;

CORTISOMICINA:
pomata oftalmica 5 g, A.I.C. n. 010733018;
collirio 5 ml, A.I.C. n. 010733020;

CROMOZIL:
collirio flaconcino 5 ml, A.I.C. n. 025849011;
collirio flaconcino 10 ml, A.I.C. n. 025849023;

DELTAMIDRINA:
pomata oftalmica 5 g, A.I.C. n. 017901012;
collirio 5 ml, A.I.C. n. 017901024;

DISEBRIN:
pomata oftalmica 5% 3 g, A.I.C. n. 015536016;
collirio 5% 3 ml, A.I.C. n. 015536028;

FLUATON:
pomata oftalmica 5 g 0,1%, A.I.C. n. 023503016;
«PVA» collirio 5 ml, 0,1%, A.I.C. n. 023503028;

IDROCORTISONE LUX:
collirio 1%, 5 ml, A.I.C. n. 010732028;
collirio 2,5%, 5 ml, A.I.C. n. 010732030;
pomata 1%, 5 g, A.I.C. n. 010732055;
pomata 2,5%, 5 g, A.I.C. n. 010732067;

ISONEFRINE:
flacone collirio 5 ml, 10%, A.I.C. n. 011621012;
pomata oftalmica 5 g, 10%, A.I.C. n. 011621024;
flacone collirio 5 ml, 36%, A.I.C. n. 011621036;

LACRIBASE:
soluz. oftal. flac. 10 ml, A.I.C. n. 032035014;

LUXAZONE EPARINA:
collirio 3 ml, A.I.C. n. 019512021;

OMATROPINA LUX:
collirio 1%, 9 ml, A.I.C. n. 008243014;

OPTISTIN:
collirio 10 ml, A.I.C. n. 021953017;

OPTISTIN Z:
collirio 10 ml, A.I.C. n. 021952015;

PILOCARPINA 2 PLUS:
10 ml 2%, A.I.C. n. 021137017;
collirio 10 ml 3%, A.I.C. n. 021137029;

SAGAMICINA:
collirio 0,3%, 5 ml, A.I.C. n. 026605016;
pomata 0,3%, 5 g, A.I.C. n. 026605028;

TETRACICLINA LUX:
pomata oftalmica 3,5 g, A.I.C. n. 013476015;

VASOFEN:
collirio flacone 10 ml, A.I.C. n. 020993022;

VITAMFENICOLO:
collirio 4 ml, A.I.C. n. 007076019;
pomata 4 g, A.I.C. n. 007076021;

GLUCOSIO:
35% collirio solido 5 ml, A.I.C. n. 029636014;

MERCURIO OSSIDO GIALLO:
1% pomata oftalmica 5 g, A.I.C. n. 029637016;
2% pomata oftalmica 5 g, A.I.C. n. 029637028;

PILOCARPINA CLORIDRATO:
4% collirio 10 ml, A.I.C. n. 029638018;

SULFACETAMIDE SODICA:
10% pomata 5 g, A.I.C. n. 029639010,

sono ora trasferite alla società: Tubilux Pharma S.p.a., con sede in via Costarica, 20/22, Pomezia (Roma), codice fiscale 05406661008.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3819

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genlip»

Estratto del decreto n. 122 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ist. Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede in via Carnia, 26, Milano, codice fiscale 00714810157.

Specialità: GENLIP:

30 compresse 600 mg, A.I.C. n. 026737015;

«TC» 10 bustine granulato 900 mg, A.I.C. n. 026737027;

«TC» 20 compresse 900 mg, A.I.C. n. 026737039;

7 bustine granulare 1200 mg, A.I.C. n. 026737041,

è ora trasferita alla società: Warner Lambert Consumer Healthcare S.COM.P.A., con sede in via C. Colombo, 1, Lainate (Milano), codice fiscale 04708201001.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3826

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mizar»

Estratto del decreto n. 123 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pierrel S.p.a., con sede in Strada Statale Appia, Capua (Caserta), codice fiscale 00294170634.

Specialità: MIZAR - 8 compresse 3750 mg, A.I.C. n. 028906016,

è ora trasferita alla società: Poli Industria Chimica S.p.a., con sede in piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale 00746490150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3820

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liopodol U.F.»

Estratto del decreto n. 124 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Guerbet S.A., con sede in 15 rue des Vanesses, Villepinte (Seine Saint Denis), Francia, rappresentata in Italia dalla società BYK Gulden Italia S.p.a., con sede in via Giotto, 1, Cormano (Milano), codice fiscale 00696360155.

Specialità: LIPIODOL U.F. - 1 fiala 10 ml, A.I.C. n. 023574027,

è ora trasferita alla società: Laboratoire Guerbet con sede in 16/24 rue Jean Chaptal 93600, Aulnay Sous Bois, Francia, rappresentata in Italia dalla società Farmades S.p.a., con sede in via di Tor Cervara, 282, Roma, codice fiscale 00400380580.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3822

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Entero V»

Estratto del decreto n. 125 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso 18, Milano, codice fiscale 00832400154.

Specialità: ENTERO V - 25 capsule, A.I.C. n. 009256037,

è ora trasferita alla società: CE.LA.FAR. S.r.l., con sede in corso San Maurizio, 53, Torino, codice fiscale 06436910019.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: R.P. Scherer S.p.a., sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3821

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spalgin»

Estratto del decreto n. 128 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in Milano, via Biella, 8, codice fiscale 00747030153.

Specialità: SPALGIN:

«10» 30 confetti 10 mg, A.I.C. n. 029108014;

«20» 30 confetti 20 mg, A.I.C. n. 029108026;

6 fiale 10 mg, A.I.C. n. 029108038;

6 supposte 60 mg, A.I.C. n. 029108040,

è ora trasferita alla società: Istituto biologico terapeutico S.r.l., con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 72, codice fiscale 06809620013.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3824

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Precordil»

Estratto del decreto n. 129 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recofarma S.r.l., con sede in Milano, via Matteo Civitali, 1, codice fiscale 01242570594.

Specialità: PRECORDIL:

30 compresse rivestite 40 mg, A.I.C. n. 031221017;

30 compresse rivestite 80 mg, A.I.C. n. 031221029,

è ora trasferita alla società: Recogen S.r.l., con sede in Milano, via Matteo Civitali, 1, codice fiscale 11730170153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3818

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemzar»

Provvedimento di modifica A.I.C. n. 230 del 16 aprile 1998

Specialità medicinale: GEMZAR:

IV 1 flacone 1 g, A.I.C. n. 029452012;

IV 1 flacone 200 mg, A.I.C. n. 029452024.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, n. 731-733.

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

Gemcitabina è indicata nel trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico. Gemcitabina è indicata nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma del pancreas localmente avanzato o metastatico. Gemcitabina è indicata nei pazienti con carcinoma pancreatico refrattario alla terapia con 5-Fluorouracile. Gemcitabina può apportare miglioramenti in termini di sopravvivenza, beneficio clinico significativo, od entrambi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche in precedenza attribuite, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3827

BANCA D'ITALIA

140° aggiornamento del 27 aprile 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

Con il 115° e il 120° aggiornamento della circolare n. 4 del 29 marzo 1988 sono state emanate le istruzioni di vigilanza in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, in attuazione dell'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993).

La più recente evoluzione dell'ordinamento, culminata con il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e il confronto con gli operatori e le relative associazioni di categoria rendono ora necessari taluni interventi su specifici punti della disciplina, alcuni dei quali già resi noti al sistema. Con l'occasione, vengono effettuati alcuni interventi di carattere formale sull'intero capitolo.

Le nuove disposizioni, che modificano il capitolo LX delle istruzioni di vigilanza, riguardano:

la disciplina transitoria applicabile alle società cooperative: vengono recepite le disposizioni emanate in data 9 dicembre 1997, con le quali è stato consentito alle predette società, finanziarie e non, di adeguarsi alla presente disciplina entro il 31 dicembre 1998, nel rispetto di talune condizioni specificamente stabilite;

le caratteristiche degli schemi di garanzia dei prestiti sociali: vengono recepite le disposizioni emanate in data 3 novembre 1997, con le quali è stata prevista la possibilità che i predetti schemi siano istituiti direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile, a condizione che il relativo progetto risulti condiviso dalle rispettive associazioni di categoria;

le modalità di calcolo del patrimonio utile ai fini della raccolta del risparmio delle società cooperative non finanziarie: vengono recepite le richiamate disposizioni del 3 novembre 1997, con le quali è stata prevista la possibilità di includere nel predetto aggregato anche gli immobili di proprietà ad uso strumentale;

la raccolta nell'ambito dei gruppi di imprese: viene previsto che le società finanziarie partecipate da soggetti di natura cooperativa possono raccogliere risparmio, oltre che presso le cooperative socie, anche presso società «controllate» da queste ultime, nel rispetto della condizione che i finanziamenti dalle medesime erogati siano rivolti unicamente al gruppo di imprese.

Si ha, infine, presente che l'art. 64 del d.lgs. 415/1996, nell'ambito delle modifiche al testo unico bancario, ha inciso sul contenuto dell'art. 11, includendo tra i soggetti non bancari che possono raccogliere risparmio tra il pubblico gli «enti sottoposti a vigilanza prudenziale individuati dal CICR». In proposito, si fa riserva di adeguare le istruzioni di vigilanza, non appena il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio avrà deliberato sulla materia.

Le presenti istruzioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, attesa la rilevanza che le medesime assumono per molteplici operatori.

Il Governatore: FAZIO

RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE (1)

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa.*

L'art. 11 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, nel ribadire il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico è vietata — in generale — ai soggetti diversi dalle banche, riconosce a tali soggetti talune possibilità di raccolta.

Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori.

La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa può essere effettuata sia dalle società ed enti quotati sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciata da un intermediario «vigilato».

Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta può essere effettuata mediante «cambiali finanziarie», ex lege 43/1994, con durata compresa fra tre e dodici mesi e «certificati di investimento» con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli viene fissato in misura (100 milioni) idonea per selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa.

Per quanto concerne la raccolta del risparmio presso soci, essa può essere effettuata dalle società diverse dalle cooperative senza alcun limite, purché tale facoltà sia prevista nello statuto e la raccolta sia effettuata presso soci che detengano da almeno tre mesi una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale.

Per le cooperative non finanziarie con più di 50 soci, è previsto un limite quantitativo rapportato al patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30 per cento, da soggetti vigilati ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

Il Comitato ha confermato il divieto alle società finanziarie cooperative di raccogliere risparmio presso soci ed, in generale, alle altre finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento. In deroga a tale ultimo principio, alle società finanziarie «vigilate» viene consentita la raccolta con i nuovi strumenti di debito.

La raccolta del risparmio presso dipendenti, infine, conformemente a quanto stabilito dal Ministro del tesoro, viene consentita alle società di capitali e a quelle cooperative nel rispetto di alcuni vincoli posti a tutela del dipendente-risparmiatore.

2. *Fonti normative.*

La materia è regolata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.):

art. 11, commi 1, 2, 3, 4 (lett. *c, d, e)* e 5, che, nel sancire il divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche, definisce le deroghe al divieto stesso e individua le fattispecie che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

art. 115, comma 2, secondo il quale il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti — diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari — da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;

art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;

articoli 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;

e inoltre

dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie;

dalla delibera CICR del 3 marzo 1994, attuativa dell'art. 11 del T.U.;

dal decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994 che individua le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;

dal decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 che disciplina la raccolta del risparmio presso dipendenti.

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

«raccolta del risparmio tra il pubblico», l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.

Ai fini della presente disciplina non è «raccolta di risparmio tra il pubblico»:

a) il reperimento di risorse effettuato sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di «finanziamento» del rapporto stesso.

In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta;

b) l'acquisizione di fondi connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

c) l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i seguenti soggetti:

banche autorizzate in Italia e banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lett. *b)* e *d)* del T.U.;

società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.;

società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del T.U.;

imprese ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;

società di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo di cui all'art. 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (2);

società di gestione del risparmio iscritte nell'albo di cui all'art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

SICAV iscritte all'albo di cui all'art. 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Nei confronti di tali soggetti resta ferma, ovviamente, l'applicazione di norme specifiche che ne regolino l'attività;

«raccolta di risparmio presso soci», l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci. L'offerta degli strumenti nei quali tale forma di raccolta si sostanzia, prevista nel disegno imprenditoriale della società, deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Ai fini della presente disciplina non costituiscono «raccolta di risparmio presso soci» le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta;

«società finanziarie», gli intermediari finanziari esercenti le attività indicate dall'art. 106, comma 1, e i soggetti indicati dall'art. 113, comma 1, del T.U., ad eccezione delle «società di partecipazione» che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate;

«società finanziarie vigilate», le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U.;

«soggetti vigilati», le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie indicate dall'art. 1, comma 2, lett. *b)* e *d)* del T.U., le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U. e le società ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;

«raccolta a vista», la raccolta che può essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore, fatte salve ulteriori clausole più restrittive (3);

«attività finanziaria», le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, così come specificate nel decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994;

«emissione e gestione di mezzi di pagamento», l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:

a) incasso e trasferimento di fondi;

b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;

c) compensazione di debiti e crediti;

d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento.

Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attività di recupero crediti, di trasporto e consegna valori, di emissione e gestione — da parte di un fornitore di beni e servizi — di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

«amministrazione pubblica», le amministrazioni centrali dello Stato, gli altri enti territoriali nonché gli enti strumentali a questi ultimi.

4. *Destinatari della disciplina.*

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti residenti in Italia (4).

Sezione II

RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO

1. *Premessa.*

I soggetti diversi dalle banche raccolgono risparmio tra il pubblico mediante l'emissione di obbligazioni, di certificati di investimento e di cambiali finanziarie (5).

Di seguito vengono definite le caratteristiche dei titoli e i limiti previsti per tali forme di indebitamento.

2. *Obbligazioni.*

Raccolgono risparmio mediante l'emissione di obbligazioni le società per azioni e in accomandita per azioni, nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.

Tale limite è elevato sino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le seguenti società con titoli negoziati in un mercato regolamentato (6):

società per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie;
società finanziarie vigilate.

Nell'allegato A si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante lo strumento obbligazionario.

3. *Cambiali finanziarie e certificati di investimento.*

3.1 Emittenti.

Raccolgono risparmio mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento (7):

le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato (8);

le altre società purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciata dai soggetti vigilati.

L'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli (9).

La raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento è preclusa alle società finanziarie non vigilate.

3.2 Cambiali finanziarie.

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;

hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;

hanno un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni.

Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 1669/1933 (10) devono essere indicati:

la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;

il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (11);

l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;

in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

3.3 Certificati di investimento.

I certificati di investimento presentano le seguenti caratteristiche:

hanno durata minima superiore a 12 mesi;

hanno un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni.

I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. In tal caso essi devono avere uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.

Sui certificati di investimento devono essere chiaramente indicati:

la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;

il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (11);

il valore nominale di ciascun certificato, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso;

ove emessi in serie, l'ammontare complessivo dell'emissione di cui il certificato fa parte;

in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

3.4 Limiti all'emissione.

Le imprese emettono cambiali finanziarie e certificati di investimento per un importo che, unitamente a quello delle obbligazioni emesse, non eccede il capitale versato ed esistente e le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Nell'allegato *B* si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento.

4. *Obblighi di trasparenza.*

I soggetti che raccolgono direttamente (12) risparmio tra il pubblico mettono a disposizione della clientela — nei locali in cui svolgono tale attività — i fogli informativi analitici di cui al successivo paragrafo 4.1.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo da tali soggetti contengono, anche mediante il rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi e sulle altre condizioni precedentemente indicate.

4.1 Fogli informativi analitici.

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sul tasso annuo nominale di interesse e sul tasso annuo di rendimento effettivo al lordo e al netto della ritenuta fiscale, sul prezzo e su ogni altro onere o condizione economica relativi alle emissioni offerte.

Per tutte le operazioni è specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per le emissioni a tasso variabile, i rendimenti sono calcolati secondo il criterio di indicizzazione previsto applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia è conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

Sezione III

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI

1. *Società diverse dalle cooperative* (13).

Le società diverse dalle cooperative possono effettuare senza alcun limite raccolta di risparmio presso i propri soci a condizione che (14):

tale facoltà sia prevista nello statuto;

la raccolta sia rivolta a soggetti, iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.

La raccolta presso soci non può avvenire con strumenti «a vista» o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Nell'allegato *C* si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società diverse dalle cooperative.

2. *Società cooperative* (13).

Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci purché tale facoltà sia prevista nello statuto.

L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato (15).

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:

a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati;

ovvero

b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al paragrafo 2.1.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative non finanziarie con non più di 50 soci.

Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operatività delle cooperative, comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse.

In ogni caso la raccolta presso soci non può avvenire con strumenti «a vista» o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento (16).

La raccolta presso soci non è consentita alle società finanziarie cooperative (17).

Nell'allegato *C* si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società cooperative.

2.1 Schemi di garanzia dei prestiti sociali.

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile, a condizione che il progetto risulti condiviso, nel suo complesso, dalle rispettive associazioni di categoria. In tali casi, in particolare, è opportuno che le cooperative sottopongano all'approvazione dei propri organismi associativi i regolamenti contenenti la disciplina del funzionamento degli schemi di cui le medesime si sono rese promotrici.

In ogni caso, gli schemi sopra indicati prevedono, per le ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della società cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.

Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia è necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime.

3. *Obblighi di trasparenza.*

Gli obblighi di trasparenza di cui al presente capitolo sono riferiti esclusivamente alla raccolta presso soci effettuata dalle cooperative con più di 50 soci.

Tali società mettono a disposizione — nei locali in cui svolgono la propria attività — i fogli informativi analitici di cui al successivo paragrafo 3.1.

Al socio è fornita alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

Il socio ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

3.1 Fogli informativi analitici.

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sui tassi di interesse, sui prezzi, sulle spese per le comunicazioni e su ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate.

Per tutte le operazioni è specificato se per il calcolo degli interessi si faccia riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia è conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

3.2 Contratti.

I contratti utilizzati per la raccolta del risparmio sono redatti, a pena di nullità, per iscritto e un loro esemplare è consegnato al socio.

I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal socio.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

In caso di inosservanza del contenuto o di nullità delle predette clausole si applicano:

a) il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Le variazioni contrattuali sfavorevoli al socio riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni devono essere comunicate, a pena di inefficacia, presso l'ultimo domicilio reso noto. Non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Sezione IV

RACCOLTA NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI IMPRESE

Non è sottoposta ad alcun vincolo, in quanto non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa partecipino congiuntamente al capitale di una società esercente attività finanziaria, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le cooperative e/o le società da queste ultime controllate non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti e/o alle loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia riservata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative (18).

Sezione V

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO DIPENDENTI

Le società di capitali e le società cooperative possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti purché:

tale facoltà sia prevista nello statuto della società;

l'ammontare della raccolta sia contenuta entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nei limiti di cui alla sezione III, paragrafo 2, del presente capitolo.

La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti «a vista» o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Sezione VI

DISCIPLINA TRANSITORIA

Il 31 dicembre 1997 è scaduto il termine generale per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente disciplina.

Le società cooperative, svolgenti attività finanziaria, che a tale data abbiano comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di richiedere l'autorizzazione all'attività bancaria, previa modifica del proprio oggetto sociale, predispongono un piano nel quale specificano le modalità e i tempi per il rispetto delle condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione. Resta, ovviamente, fermo che le cooperative in questione continuano ad astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito. Il piano deve costituire oggetto di apposita delibera del consiglio di amministrazione, la quale deve essere portata a conoscenza dei soci, eventualmente in occasione dell'assemblea indetta per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997.

In ogni caso, la domanda di autorizzazione (19) deve essere presentata entro il termine del 31 dicembre 1998.

Le altre cooperative finanziarie che, alla data del 31 dicembre 1997, non abbiano completato la dismissione dei rapporti di deposito in essere e che entro il medesimo termine ne abbiano dato comunicazione alla Banca d'Italia, predispongono un piano di riallineamento, nel quale specificano le modalità (restituzione dei depositi ai soci, conversione dei medesimi in azioni, ecc.) con cui, entro il 31 dicembre 1998, procederanno alla dismissione di tali rapporti. Resta, ovviamente, fermo che le cooperative in questione continuano ad astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.

Il piano deve costituire oggetto di apposita delibera del consiglio di amministrazione, la quale deve essere portata a conoscenza dei soci, eventualmente in occasione dell'assemblea indetta per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997.

Le società cooperative svolgenti attività diversa da quella finanziaria che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano completato l'adeguamento ai limiti quantitativi sui prestiti sociali di cui alla sezione III, paragrafo 2, predispongono un piano di riallineamento, nel quale specificano le modalità con cui, entro il 31 dicembre 1998, provvederanno a contenere la raccolta presso soci nei limiti sopra citati (20). Resta, ovviamente, fermo che le cooperative in questione continuano ad astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.

Il piano deve costituire oggetto di apposita delibera del consiglio di amministrazione, la quale deve essere portata a conoscenza dei soci, eventualmente in occasione dell'assemblea indetta per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997.

Le società cooperative non finanziarie che aderiscano ad uno schema di garanzia di cui alla sezione III, paragrafo 2.1, possono avvalersi di un periodo transitorio più lungo (sino al 31 dicembre 1999), purché le stesse predispongano, entro il 31 dicembre 1998, un piano di riallineamento che dovrà essere approvato dai rispettivi organismi di categoria.

Si rammenta che il mancato rispetto della normativa emanata ai sensi dell'art. 11 del T.U., compresa la disciplina transitoria, è sanzionato dagli articoli 130 (21) e 131 (22) del testo unico medesimo.

NOTE

(1) Capitolo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

(2) In tale ambito rientrano anche le società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del d.lgs. 5898.

(3) Si rammenta che la raccolta connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso, non costituisce, ai fini della presente disciplina, raccolta del risparmio tra il pubblico.

(4) Sia ai soggetti residenti in Italia sia a quelli non residenti si applicano le disposizioni di cui al capitolo XIII delle Istruzioni di vigilanza («Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari»).

(5) Si rammenta che per la raccolta effettuata con tali strumenti si applica la disciplina di cui all'art. 129 T.U. (cfr. cap. XIII delle Istruzioni di vigilanza).

(6) La quotazione deve riferirsi alle azioni della società ovvero ad altri titoli purché la scadenza degli stessi sia successiva alla scadenza delle obbligazioni che si intendono emettere.

(7) Si rammenta che il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, con la delibera del 3 marzo 1994, ha stabilito che, in relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie l'emissione di cambiali finanziarie è temporaneamente preclusa alle banche.

(8) La quotazione deve riferirsi alle azioni della società, ovvero ad altri titoli purché la scadenza degli stessi sia successiva alla scadenza delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento che si intendono emettere.

(9) Le garanzie devono essere esplicite e non sottoposte a condizione.

(10) La denominazione «cambiale finanziaria»; la promessa incondizionata a pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia cambiario è emesso; la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

(11) Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

(12) La disciplina indicata al presente paragrafo si applica ai soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie che nelle operazioni di collocamento di obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie non si avvalgono di intermediari specializzati.

(13) La raccolta di risparmio mediante obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla sezione II del presente capitolo.

(14) In assenza di tali condizioni, le società diverse dalle cooperative possono, ovviamente, raccogliere risparmio tra il pubblico con le modalità e nei limiti previsti nella sezione II del presente capitolo.

(15) Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale (uffici, magazzini, negozi, ecc.) e/o residenziale considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi. Del valore degli immobili considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

(16) Il vincolo non riguarda l'ipotesi in cui i fondi sono utilizzati dai soci esclusivamente per acquistare beni e servizi della cooperativa. Alle cooperative non finanziarie è quindi consentito collegare, alla raccolta di fondi, l'emissione e la gestione di carte di credito utilizzabili dai soci esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi offerti dalle medesime.

(17) Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 (art. 2), gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria, costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purché, entro il 31 dicembre 1995, abbiano adeguato lo statuto alle previsioni contenute nel decreto medesimo e ne abbiano dato notizia all'UIC.

(18) Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata.

(19) La domanda di autorizzazione deve essere redatta in conformità alle disposizioni di cui al Capitolo delle Istruzioni di vigilanza in materia di «Autorizzazione all'attività bancaria».

(20) Tale previsione riguarda, ovviamente, le sole cooperative finanziarie con più di 50 soci (cfr. sez. III, par. 2).

(21) «Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni».

(22) «Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni».

ALLEGATO *A*

RACCOLTA DI RISPARMIO MEDIANTE LO STRUMENTO OBBLIGAZIONARIO

<table>
<tr><th>EMITTENTI</th><th>CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI</th><th>LIMITI ALL'EMISSIONE</th></tr>
<tr><td rowspan="3">S.P.A e S.A.P.A.
"QUOTATE"</td><td>non finanziarie</td><td rowspan="2">ENTRO IL PATRIMONIO</td></tr>
<tr><td>finanziarie vigilate</td></tr>
<tr><td>finanziarie non vigilate</td><td>ENTRO IL CAPITALE VERSATO</td></tr>
<tr><td rowspan="3">S.P.A e S.A.P.A.
"NON QUOTATE"</td><td>non finanziarie</td><td rowspan="3">ENTRO IL CAPITALE VERSATO</td></tr>
<tr><td>finanziarie vigilate</td></tr>
<tr><td>finanziarie non vigilate</td></tr>
</table>

ALLEGATO *B*

RACCOLTA DI RISPARMIO MEDIANTE CAMBIALI FINANZIARIE E CERTIFICATI DI INVESTIMENTO

<table>
<tr><th>EMITTENTI</th><th>CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI</th><th>POSSIBILITÀ DI EMETTERE ED EVENTUALI LIMITI</th><th>ULTERIORI VINCOLI</th></tr>
<tr><td rowspan="3">SOCIETÀ ed ENTI "QUOTATI"</td><td>non finanziarie</td><td rowspan="2">SI
ENTRO IL PATRIMONIO (*)</td><td rowspan="2">=</td></tr>
<tr><td>finanziarie vigilate</td></tr>
<tr><td>finanziarie non vigilate</td><td>NO</td><td>=</td></tr>
<tr><td rowspan="3">SOCIETÀ ed ENTI "NON QUOTATI"</td><td>non finanziarie</td><td rowspan="2">SI
ENTRO IL PATRIMONIO (*)</td><td rowspan="2">— l'emittente deve avere gli ultimi tre bilanci in utile
— l'emissione deve essere garantita (almeno per il 50%) da soggetti vigilati</td></tr>
<tr><td>finanziarie vigilate</td></tr>
<tr><td>finanziarie non vigilate</td><td>NO</td><td>=</td></tr>
</table>

(*) Nello stesso plafond vanno computate anche le emissioni obbligazionarie.

ALLEGATO *C*

RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO SOCI

<table>
<tr><th>SOCIETÀ</th><th>CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ</th><th>POSSIBILITÀ DI RACCOLTA ED EVENTUALI LIMITI (a)</th><th>ULTERIORI VINCOLI</th></tr>
<tr><td rowspan="2">NON COOPERATIVE</td><td>non finanziarie</td><td rowspan="2">SI
SENZA ALCUN LIMITE
purché i sottoscrittori siano soci con almeno il 2% del capitale</td><td rowspan="2">— i sottoscrittori devono essere soci da almeno 3 mesi
— previsione statutaria</td></tr>
<tr><td>finanziarie</td></tr>
<tr><td rowspan="3">COOPERATIVE</td><td>non finanziarie
con 50 o meno soci</td><td>SI
SENZA ALCUN LIMITE</td><td rowspan="2">— previsione statutaria
— modalità di raccolta indicate negli appositi regolamenti</td></tr>
<tr><td>non finanziarie
con più di 50 soci</td><td>SI
NEL LIMITE DI 3 VOLTE IL PATRIMONIO (b)</td></tr>
<tr><td>finanziarie</td><td>NO</td><td>=</td></tr>
</table>

(a) È comunque preclusa la raccolta con strumenti "a vista" o collegati ai mezzi di pagamento.

(b) Il limite viene elevato a 5 volte il patrimonio quando:
— il complesso dei prestiti sociali è garantito (almeno per il 30%) da soggetti vigilati;
ovvero
— le società cooperative aderiscono a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisce una adeguata tutela agli investitori.

98A3889

CREDIOP - SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso di rimborso anticipato ai possessori di obbligazioni Crediop

Si informa che il Crediop procederà, alle scadenze sottoindicate, all'estinzione anticipata dei seguenti prestiti obbligazionari, mediante rimborso alla pari delle residue quote delle emissioni:

ABI 14006	15%	s.o. em. 1985	rimborso alla data del 15 giugno 1998
ABI 14003	14,50%	s.o. em. 1985	rimborso alla data del 29 giugno 1998
ABI 11857	16%	s.o. em. 1984	rimborso alla data del 1° luglio 1998
ABI 13420	16%	s.o. em. 1984	rimborso alla data del 1° luglio 1998

98A3888

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si comunica che, presso la facoltà di economia della Università degli studi di Urbino, è vacante un posto di ricercatore universitario per in settore scientifico-disciplinare G01X - Economia ed stimo rurale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3891

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero di grazia e giustizia concernente: «Trasferimento di notai»
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1998)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 68, seconda colonna, dove è scritto: «... Bianchi *Alessandro,* notaio residente nel comune di Montignoso, ...», leggasi: «... Bianchi *Alessandra,* notaio residente nel comune di Montignoso, ...».

98A3892

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189